

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2021

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ANALOGIA E INTERPRETAZIONE NEL DIRITTO PENALE	Il fine giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi dell'art. 384 c. 1 c.p.	1
<i>ANALOGÍA E INTERPRETACIÓN EN DERECHO PENAL</i>	<i>¿El fin justifica los medios? Las Secciones Unidas y la difícil extensión a los convivientes del artículo 384 § 1 c.p.</i>	
<i>ANALOGY AND INTERPRETATION IN CRIMINAL LAW</i>	<i>Does the End Justify the Means? The Supreme Court Joint Chambers and the Controversial Extension to Cohabitees of Article 384 § 1 c.p.</i>	
	Alberto Macchia	
	Ambigüedad sintáctica e interpretación de la ley penal	19
	<i>Syntactic Ambiguity and Interpretation of Penal Statutes</i>	
	<i>Ambiguità sintattica e interpretazione del diritto penale</i>	
	Juan Pablo Mañalich R.	
DIRITTO PENALE, PERSONA E SCIENZA	Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale. Osservazioni sui d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) e 306 (Meloni)	30
<i>DERECHO PENAL, PERSONA Y CIENCIA</i>	<i>Subrogación de maternidad: la pretensión de un poder punitivo universal.</i>	
<i>CRIMINAL LAW, HUMAN PERSON AND SCIENCE</i>	<i>Observaciones sobre d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) y 306 (Meloni)</i>	
	<i>Subrogation of Maternity: The Claim for Universal Jurisdiction. Notes on d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) and 306 (Meloni)</i>	
	Marco Pelissero	
GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE	Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione	42
<i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i>	<i>Predicción de la decisión, desviación procesal y desestimación</i>	
<i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i>	<i>Judicial Prediction, Trial Diversion and Dismissal</i>	
	Roberto E. Kostoris	
	L'informatizzazione della giustizia penale	60
	<i>La informatización de la justicia penal</i>	
	<i>The Computerization of Criminal Justice</i>	
	Francesca Delvecchio	
	La nuova proposta europea per regolamentare i Sistemi di Intelligenza Artificiale e la sua rilevanza nell'ambito della giustizia penale: un passo necessario, ma non sufficiente, nella giusta direzione	88
	<i>La nueva propuesta europea para regular los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal: un paso necesario, mas no suficiente, en la dirección correcta</i>	
	<i>The New Draft for an EU AI Regulation and Its Relevance for Criminal Justice: A Necessary, Yet Not Sufficient, Step in the Right Direction</i>	
	Anita Lavorgna e Gabriele Suffia	

<p>IL SISTEMA SANZIONATORIO NELLA PRASSI</p> <p><i>EL SISTEMA DE SANCIONES EN LA PRÁCTICA</i></p> <p><i>THE SANCTIONS SYSTEM IN PRACTICE</i></p>	<hr/> <p>La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi 105</p> <p><i>Suspensión del procedimiento con puesta a prueba para adultos: comentarios de la aplicación</i></p> <p><i>Probation for Adults: Application Findings</i></p> <p>Grazia Mannozi, Viola Molteni e Francesca Civiello</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN...</i></p> <p><i>THE FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p>Responsabilità, osservanza, castigo 130</p> <p><i>Responsabilidad, cumplimiento, castigo</i></p> <p><i>Responsibility, Abidance, Punishment</i></p> <p>Domenico Pulitanò</p>
	<hr/> <p>La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera? 141</p> <p><i>La no punibilidad de los denunciadores en los delitos contra la A.P.: ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?</i></p> <p><i>Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable" Compromise or a Real Chimera?</i></p> <p>Filippo Bellagamba</p>
	<hr/> <p>La "giustizia del cadì": gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale 167</p> <p><i>La "justicia del cadì": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales</i></p> <p><i>The "Justice of the Cadi": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law</i></p> <p>Sofia Confalonieri</p>

DIRITTO PENALE DEL LAVORO	La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse	189
<i>DERECHO PENAL LABORAL</i>	<i>La responsabilidad penal del empleador en las organizaciones complejas</i>	
<i>CRIMINAL LABOR LAW</i>	<i>Criminal Liability of The Employer in Complex Organizations</i>	
	Elisa Scaroina	
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE	The U.S. Sanctions Against ICC personnel: Just an Aberration Attributable to a Now-Defunct, Populist “Regime”?	205
<i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Le sanzioni degli Stati Uniti contro i funzionari della Corte Penale Internazionale: solo un atto aberrante attribuibile ad un “regime” populista ormai defunto?</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i>	<i>Las Sanciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios de la Corte Penal Internacional: ¿Sólo un acto aberrante atribuible a un “régimen” populista ya fallecido</i>	
	Stefano Silingardi	

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

THE FOCUS ON...

130 **Responsabilità, osservanza, castigo**
Responsabilidad, cumplimiento, castigo
Responsibility, Abidance, Punishment
Domenico Pulitanò

141 **La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera?**
La no punibilidad de los denunciadores en los delitos contra la A.P.: ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?
Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable" Compromise or a Real Chimera?
Filippo Bellagamba

167 **La "giustizia del cadi": gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale**
La "justicia del cadi": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales
The "Justice of the Cadi": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law
Sofia Confalonieri

La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera?

*La no punibilidad de los denunciadores en los delitos contra la A.P.:
 ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?*

*Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable"
 Compromise or a Real Chimera?*

FILIPPO BELLAGAMBA

*Professore associato presso l'Università di Siena
 filippo.bellagamba@unisi.it*

REATI CONTRO LA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE,
 PUNIBILITÀ

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA, SUSCEPTIBILIDAD
 AL CASTIGO

CRIMES AGAINST THE PUBLIC
 ADMINISTRATION, SUSCEPTIBILITY TO
 PUNISHMENT

ABSTRACTS

Valicati i confini del c.d. pentitismo "minimo" nella consapevolezza che soltanto da una premialità "massima", dogmaticamente coincidente con una causa di non punibilità, si sarebbero potuti trarre apprezzabili benefici nel senso dell'emersione di fatti di reato inevitabilmente avvolti dalla cifra oscura per il vincolo di omertà che lega tra loro i concorrenti necessari, si è, tuttavia, dato vita ad una disposizione che sembra destinata a rimanere ai margini del diritto applicato tanto essa è infarcita di requisiti e condizioni che ne limitano, sino ad annullarlo, lo spettro di operatività.

Il presente contributo si propone di analizzare la struttura ed il contenuto dell'art. 323 *ter* c.p., così come introdotto dalla L. n. 3/2019, segnalandone le criticità ed i punti da emendare, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di oberare un ordinamento già pletorico di una nuova previsione dal carattere meramente decorativo o, se si preferisce, simbolico-espressivo.

Una vez que el legislador abandonó el modelo de arrepentimiento "mínimo", ya que sólo una protección "máxima", es decir, la inmunidad desde la perspectiva de la teoría del delito habría producido beneficios significativos arrojando luz sobre los delitos inevitablemente contabilizados en la cifra negra debido al pacto de silencio entre los intervinientes, la nueva disposición parece alejada de la ley en acción, toda vez que contempla una serie de requisitos que limitan o incluso hacen imposible su aplicación. Este trabajo se centra en la estructura y contenido del artículo 323-ter del Código Penal italiano, incorporado por la Ley n. 3/2019, destacando sus límites y la necesidad de reformarlo, para evitar así la inserción en un sistema ya sobrecargado de una nueva disposición decorativa o meramente simbólica-retórica.

Once the lawmaker abandoned the "minimum" repentance model, because only a kind of "maximum" protection, i.e. immunity from a criminal law general theory perspective, would have produced significant benefits shedding light on crimes inevitably included in the dark number due to the silence pact among the accomplices, the new provision seems however far from the law in action, since there are plenty of requirements limiting or even making impossible for it to apply. This paper focuses on the structure and content of Article 323-ter of the Italian Criminal Code, introduced by Law no. 3/2019, stressing its limits and the need to reform it, in order to avoid the insertion into a system already overloaded of a decorative or merely symbolic-rhetoric new provision.

SOMMARIO

1. La riferibilità soggettiva dell'esimente. – 1.1. ...E la sua dimensione oggettiva. – 1.2. Il problema dell'estensione analogica dell'art. 323 *ter*, comma 2, c.p. all'istigazione alla corruzione e ai delitti tentati. – 2. I requisiti del contegno collaborativo: la volontarietà della denuncia e l'ignoranza dell'avvio di un procedimento penale. – 2.1. Lo sbarramento temporale previsto a pena di decadenza. – 2.2. I predicati del contributo probatorio, la messa a disposizione dell'utilità e le condizioni ostative. – 3. Un ausilio "indiretto" alla fruttuosità della collaborazione dalla prevalente interpretazione della qualifica processuale del denunciante "archiviato". – 4. Qualche rapsodica notazione conclusiva.

1.

La riferibilità soggettiva dell'esimente.

Dopo anni di insistita esitazione, infine approdati, nel 2015, alla compromissoria scelta di una premialità 'ridotta' incarnata dalla previsione di una *circostanza attenuante speciale ad effetto speciale* (art. 323 *bis*, comma 2, c.p.) per chi, autore di delitti di corruzione, istigazione alla corruzione ed induzione indebita, si fosse ricollocato dalla parte della giustizia "collaborando", la legge n. 3/2019, mantenendo fede alla propria, oramai diffusa, etichetta identitaria di provvedimento asseritamente disgregante contesti criminali e malcostumi italiani, ha infranto gli argini della "prudenza", innestando nel codice un'inedita *causa sopravvenuta di non punibilità*, rubricata all'art. 323 *ter* c.p.

Animato dall'ambizioso obiettivo di colmare il significativo divario che a tutt'oggi si registra tra corruzione percepita e corruzione accertata, il legislatore del 2019, pur sempre ricorrendo all'ormai invalso strumento del premio quale *contraltare-complementare* della pena¹, si è spinto oltre i confini sin qui invaliccati del pentitismo "minimo", in grado di assicurare soltanto una riduzione extraedittale della reazione punitiva, per cimentarsi nella nuova frontiera del pentitismo "massimo", strutturato sulla corrispondenza tra *dissociazione* dall'accordo corruttivo ed *impunità* del dissociato.

Anche senza attendere gli esiti di una verifica sulla effettività *in action* dell'attenuante introdotta soltanto pochi anni prima e superando di slancio le tenaci resistenze opposte dalla dottrina sin da quando erano state licenziate analoghe proposte di riforma risalenti al periodo di Tangentopoli e financo antecedenti², si è ritenuto che fossero giunti a maturazione i tempi per dotare gli inquirenti di un'arma in più con la quale scardinare quel "bozzolo omertoso"³ che, tenendo legati corrotto e corruttore, sta alla base dell'elevata cifra oscura da cui questa tipologia di reati continua ad essere avvolta.

Il meccanismo non è originale ed agevolmente sintetizzabile: soltanto divaricando le sorti tra i contraenti del *pactum sceleris* si può immaginare di incrinare la solidità e l'unico modo per indurre uno dei due ad autodenunciarsi e, conseguentemente, favorire l'emersione dei fatti di reato che si intende accertare è offrire in cambio l'impunità⁴.

Senza indugiare, in questa sede, sulle pur rilevanti tensioni tra il c.d. *diritto penale premiale* e le finalità della pena⁵, su cui torneremo per qualche rapsodica notazione conclusiva, appare

¹ Non è certo, infatti, il settore dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione quello nel quale il c.d. *diritto penale premiale* ha mosso i primi passi, essendo stato utilizzato per la prima volta in Italia per combattere piaghe sociali difficilmente estirpabili come il terrorismo (cfr. art. 5 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 115, trasmigrato, a seguito dell'art. 5 D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nel codice penale all'art. 270 *bis*.1, comma quinto) ed, a seguire, la criminalità organizzata, i sequestri a scopo di estorsione, il traffico di stupefacenti sino a ricomprendere anche i delitti di contraffazione, alterazione ed uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali o di commercializzazione dei prodotti contraddistinti da quei marchi o segni distintivi. E coglie, pertanto nel segno PADOVANI (2018), p. 6, quando parla di mera «trasposizione» piuttosto che di innovazione. Più in generale, anche per il prezioso spaccato che offre delle scelte adottate in tema di premialità da ordinamenti affini al nostro, quali quello tedesco, austriaco, francese, belga, spagnolo, portoghese e dei paesi di *common law*, si legga il lavoro monografico di RUGA RIVA (2002).

² Il riferimento è non soltanto alla più nota proposta avanzata dal c.d. gruppo di Milano (composto da sostituti procuratori della Repubblica e da professori universitari) del settembre del 1994 e meglio conosciuta come "Progetto Cernobbio" (per il cui articolato si legga AA. VV. (1994), p. 1025 s.) ma anche ad altre precedenti (*Proposta di legge C. 1619*, Trantino ed altri, 19 aprile 1980; *Proposta di legge S 885*, Filetti, 8 maggio 1980; *Proposta di legge C 1780*, Azzaro ed altri, 31 maggio 1984; *Proposta di legge C 2256*, Fumagalli, Carulli ed altri, 16 febbraio 1993) e successive (*Disegno di legge S. 3340*, Bertoni, 10 giugno 1998), che avevano dato la stura ad un acceso e proficuo dibattito, protrattosi nel tempo, da cui erano emerse le numerose criticità da cui sarebbe stata afflitta una siffatta opzione di politica criminale, ove tradottasi in legge, anche nell'ipotesi in cui si fosse inteso limitare l'operatività dell'esimente al solo corruttore. Tra le tante voci contrarie v. GROSSO (1994), p. 2346; SGUBBI (1994), p. 944; FLICK (1994), p. 947; S. MOCCIA (1996), p. 465; FIANDACA (1998), c. 3 s.; MARRA (1998a), p. 1016 s.; SESSA (2006), p. 317 s.; SEMINARA (2012), p. 1239 ss.

³ È questa l'incisiva espressione utilizzata nell'intervista rilasciata da FORTI (2012), p. 181.

⁴ In questi termini anche CANTONE e MILONE (2019), p. 10.

⁵ Su cui sia consentito rinviare al nostro BELLAGAMBA (2017).

opportuno interrogarsi sull'*opportunità e convenienza*, dal punto di vista politico-criminale, della esimente di nuovo conio, riguardate alla luce dei requisiti costitutivi e dei limiti applicativi che ne contraddistinguono l'essenza regolativa.

Seguendo le medesime cadenze impresse dal legislatore nella formulazione dell'istituto, ciò che da subito balza agli occhi dell'interprete è la sua riferibilità ad *entrambi* i soggetti attivi nei reati necessariamente plurisoggettivi propri (corruzione, anche in atti giudiziari ed internazionale, ed induzione indebita)⁶, per il richiamo espresso all'art. 321 c.p., da un lato, e per il rinvio integrale all'art. 319 *quater* c.p., come tale ricomprensivo anche del secondo comma, ove si sanziona (sia pure in modo sensibilmente attenuato) l'*extraneus* indotto, dall'altro.

Non è scelta da tutti condivisa, come fatto palese sia dall'ondivaga alternanza mostrata dal riformatore domestico⁷ che dal non uniforme approccio seguito da ordinamenti tra loro pressoché omogenei, quali quello spagnolo, ove all'art. 426 *código penal*, così come significativamente innovato dalla Ley Organica 22 giugno 2010, n. 5, si prevede una omologa causa di non punibilità ("*excusa absolutoria*") per il solo *privato*, autore di una condotta di *cohecho*⁸ e quello portoghese, che, invece, ne estende l'operatività anche al soggetto qualificato (art. 374-B, § 1, lett. a), che si riferisce sia alla *corrupção activa* che a quella *passiva*).

La ragione sottesa alla proposta "restrittiva", tesa ad accordare l'esenzione da pena al solo privato, starebbe nella avvertita necessità di esazione del debito di fedeltà che soltanto il pubblico funzionario ha contratto con lo Stato attraverso un congegno che ne disveli l'inadempimento senza, nel contempo, inficiare la tenuta del sistema, riluttante a venire a patti con chi quel vincolo di lealtà ha inopinatamente reciso. Una sintesi, in buona sostanza, di afflato *generalpreventivo* ed *efficientismo* politico-criminale, assicurato dall'affidamento delle sorti processuali dell'*intraneus* alla opportunistica opzione delatorio-collaborativa rimessa in capo all'*extraneus*⁹.

Come anticipato, l'art. 323 *ter* c.p. non opera distinzioni tra i protagonisti dell'accordo corruttivo o para-corruttivo (art. 319 *quater* c.p.), ponendosi in scia a quei progetti che, nel dichiarato obiettivo di porre fine alla stagione di Tangentopoli, avevano già virato, imboccando la più "rassicurante" strada della *bilateralità* dell'esimente.

Ed, in effetti, una premialità "selettiva", che non avesse contemplato tra i destinatari il pubblico agente, avrebbe dovuto fare a meno di quella componente *affittiva* che connota anche il *post factum* e che si sostanzia, come avremo modo di osservare¹⁰, nella previsione di condotte ripristinatorie funzionali ad un parziale ristoro del senso di giustizia violato e del pregiudizio arrecato al corretto funzionamento dell'amministrazione dello Stato. Rendere, viceversa, il pubblico ufficiale "convitato di pietra" di una declaratoria di non punibilità a sé non riferibile avrebbe privato l'ordinamento della possibilità di recuperare quanto da costui indebitamente percepito quale prezzo del reato commesso, non potendosi riconoscere pari effettività all'onere gravante sul (solo) corruttore di elargire una somma *equivalente* al profitto conseguito, che taluni, peraltro, ritengono persino estraneo al perimetro applicativo della disposizione attualmente vigente, sia perché contrario alla lettera della legge¹¹, sia perché soverchiamente punitivo per il privato¹².

⁶ Sulla struttura bilaterale del delitto di cui all'art. 319 *quater* c.p. si vedano, tra gli altri, PADOVANI (2012a), p. 789; PLANTAMURA (2012), p. 206; VALENTINI (2013), p. 138; DONINI (2014), p. 1484 s.; GAMBARDILLA (2014), p. 2032; PELISSERO (2015), p. 230; CAMAIONI (2015), p. 15; FUX (2016), p. 3677; ROMANO (2019), pp. 264-265. Optano per l'opposta tesi della ricorrenza di due distinte fattispecie incriminatrici SEMINARA (2013a), p. 3396 s.; PIVA (2013), p. 74 s.; MONGILLO (2015), p. 213 ss.

⁷ Nelle già citate (v. *supra*, nota 2) Proposte a firma Trantino ed altri, Filetti ed Azzaro e altri si individuava come possibile beneficiario soltanto il corruttore; a partire da quella sottoscritta da Fumagalli, Carulli ed altri si prevede che la causa di non punibilità si riferisca anche al corrotto.

⁸ Cfr., sull'art. 426 c.p., MUÑOZ CONDE (2010), p. 1028; GOMEZ TOMILLO (2011), p. 1594; MORALES PRATS y RODRIGUEZ PUERTA (2009), p. 1711 ss.

⁹ Di questo avviso, sia pure con riserve, PADOVANI (2018), p. 8. Nello stesso senso, con riferimento alla condivisa soluzione adottata dal codice spagnolo, MANJÓN-CABEZA OLMEDA (2014), p. 229 ss.

¹⁰ Cfr. quanto diremo *infra*, 2.2..

¹¹ Riconosce, benché condivisa, la tortuosa percorribilità della soluzione "estensiva", possibile soltanto valorizzando «l'intenzione del legislatore storico» NOTARO (2020), p. 9.

¹² Parlano di scelta *iniqua*, avendo costui già pagato, CANTONE e MILONE (2019), p. 19. Limita la condotta restitutoria del corruttore alla sola ipotesi in cui sia stata accertata una spartizione con il corrotto del provento del reato ALVINO (2019), p. 10. In senso opposto MONGILLO (2019), p. 266.

1.1.

...E la sua dimensione oggettiva.

Se appare, dunque, sostanzialmente condivisibile l'estensione *soggettiva* della causa di non punibilità ad entrambi i concorrenti necessari, non altrettanto può dirsi quando si passi a valutare lo speculare versante costituito dalla *delimitazione oggettiva* dei reati presupposto, al cui verificarsi l'istituto in parola può trovare applicazione.

L'*inclusione* dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.), da un lato, e l'*esclusione* del traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.), dall'altro, hanno ingenerato in molti commentatori il convincimento che si sia proceduto alla stesura di un "catalogo" frammentario e non privo di casualità, di per sé già bisognoso, sin dalla sua genesi, di una rimodulazione essenziale per rendere la causa di non punibilità coerente con l'intento che essa si propone di conseguire¹³.

Se, infatti, il senso è quello di esortare il *correo* alla respiscenza, non riesce facile comprendere come un meccanismo così concepito possa parimenti operare quando ci si trovi dinanzi a reati a struttura *monosoggettiva* o soltanto *concretamente plurisoggettiva*, rispetto ai quali non si profilano giocoforza corresponsabili da individuare.

È pur vero che la potenziale (e prasseologica) *contiguità* tra tali reati e quelli di corruzione, in uno con l'enfaticizzazione dell'elargizione di «doni», della formulazione di «promesse» o della «collusione» quali frequenti modalità realizzative a carattere *plurisoggettivo*¹⁴, può aver indotto il legislatore a non acquietarsi con il mero rinvio ai principali delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione¹⁵ ed a integrare l'elenco con il riferimento a fattispecie pur sempre evocative di un analogo *humus* criminale¹⁶, il cui accertamento potrebbe rivelarsi fruttuoso anche rispetto ad ipotesi correlate di più immediato e stringente interesse sia sul versante sostanziale che su quello probatorio.

Ma resta il fatto che, in assenza di un accordo para-corruttivo da smascherare, la causa di non punibilità potrà concretizzarsi anche a favore di chi abbia tenuto contegni *unilaterali* di tipo *coattivo* («violenza o minaccia») o *ingannatorio* («altri mezzi fraudolenti»), senza che costui abbia in alcun modo contribuito alla identificazione di correi, ché non esistono. E, per quanto possa esservi una qualche "affinità di materia" con quei reati necessariamente plurisoggettivi che ci si prefigge di far affiorare dalla plumbea palude della cifra nera, ciò nondimeno l'apertura a delitti costruiti secondo la consueta contrapposizione tra autore e soggetto passivo, oltre a contraddirne l'essenza di congegno strumentale ad infrangere il patto di solidarietà stipulato tra concorrenti, si espone, altresì, a fondate censure di irragionevolezza per il mancato inserimento di previsioni analoghe, più o meno gravi, a quelli prodromiche ovvero successive (es: per tutte, le false comunicazioni sociali ed i reati societari in genere nonché i reati tributari di stampo dichiarativo finalizzati alla formazione della provvista; i falsi materiali o ideologici funzionali all'atto di ufficio compravenduto; l'autoriciclaggio, ma anche la concussione e l'abuso d'ufficio)¹⁷.

Non è mancato neppure chi ha suggerito di interpretare il richiamo agli artt. 353 e 353 *bis* c.p. come limitato a quelle *condotte-risultato*¹⁸ diverse dalla violenza, dalla minaccia (o dalla frode)¹⁹, rispetto alle quali l'accertamento non potrà che seguire le fisologiche ed ordinarie cadenze scandite dalla denuncia promossa da parte di chi, assieme alla Pubblica Amministra-

¹³ Segnala possibili tensioni tra la novella legislativa e la persistenza nel nostro ordinamento del delitto di concussione (in relazione al quale, come si sa, il privato è vittima e, come tale, per definizione non punibile), anche in ragione dei labili confini che lo separano, nonostante il meritorio sforzo profuso dalle Sezioni unite Maldera, dal delitto di induzione indebita, MASULLO (2019), p. 1266.

¹⁴ Sulla eterogeneità delle condotte eziologicamente produttive degli eventi naturalistici rappresentati dall'impedimento o dalla turbativa della gara v., tra gli altri, ROMANO (2015), p. 241 s.; SEMINARA (2017), p. 1149 ss. Per il concorso con il delitto di *corruzione propria* nel caso in cui sia parte dell'accordo anche un pubblico ufficiale che agisca a seguito di denaro o altra utilità, dati o promessi (cfr. i commi 2 e 3 dell'art. 353 c.p.) v. da ultimo, Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 17586, in *C.E.D. Cass.*, n. 269830, per quanto ivi si faccia leva sul fuorviante criterio della *differente oggettività giuridica tutelata* dalle fattispecie in esame, che renderebbe il concorso di norme un concorso (formale) di reati.

¹⁵ Come, al contrario, era avvenuto nel 2015 con l'introduzione della circostanza attenuante di cui all'art. 323 *bis*, comma 2, c.p..

¹⁶ Di questo avviso MASULLO (2019), p. 1267.

¹⁷ Parla, in proposito, di esimente priva di qualsiasi scopo politico-criminale e che, dunque, «assume le forme di un odioso privilegio» FASANI (2019), p. 137.

¹⁸ Ricorrendo alla formula utilizzata da BRUNELLI (2019), p. 56 s., evocativa di quelle azioni che, lungi dal risolversi nell'indicazione di una mera *modalità comportamentale*, designano anche il *risultato* materiale o relazionale, nel caso specifico rappresentato dall'impedimento o dalla turbativa della gara.

¹⁹ Fautore di tale ricostruzione "ortopedica" del rinvio contenuto all'interno dell'art. 323 *ter*, comma 2, c.p. ai delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, per quanto circoscritta alla violenza ed alla minaccia senza alcun riferimento alla condotta fraudolenta, ALVINO (2019), p. 6.

zione risulti in concreto soggetto passivo del reato e non concorrente collaborante animato da resipiscenza.

D'altro canto, la successiva espunzione, poiché frutto di un emendamento al disegno di legge originario, del delitto di traffico di influenze illecite – benché nel contempo rivisitato nella sua tipicità dalla stessa legge a cui si deve l'introduzione dell'art. 323 *ter* c.p.²⁰ – dall'ambito applicativo dell'esimente in oggetto non sembra sorretta da solide basi giustificative o, quanto meno, non lascia trasparire quale sia il messaggio che essa intenda veicolare²¹.

Dovendosi necessariamente scartare l'ipotesi di una svista o di una dimenticanza, ancor prima di riflettere sulla correttezza o meno del sopraggiunto ripensamento sarebbe il caso di confrontarsi con le motivazioni che hanno spinto il legislatore a tornare sui propri passi, all'evidenza non desumibili dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge, giacché elaborata al tempo in cui l'art. 346 *bis* c.p. era ancora parte integrante dell'elenco dei reati presupposto.

In assenza di indicazioni provenienti da fonti "istituzionali", non rimane che limitarsi a formulare qualche ipotesi che ci consenta di esprimere, poi, un giudizio sulla condivisibilità o meno dell'opzione infine prevalsa.

Ebbene, non si può che muovere dall'assunto, per vero non discutibile, che il traffico di influenze illecite sia figura criminosa che, al pari della corruzione, appartiene alla categoria dogmatica dei c.d. *reati-contratto* (e, più precisamente, di quelli *reciproci* o di *incontro di più condotte*)²² a consumazione c.d. *prolungata*, riproponendo essa quel "duplice schema", ampiamente esplorato dalla giurisprudenza e vivacemente avversato dalla dottrina, secondo cui al modello c.d. *principale* o *ordinario*, caratterizzato dall'accettazione della promessa e dalla ricezione del denaro o di altra utilità si affianca quello c.d. *sussidiario* o *contratto*²³, nel quale, in mancanza della dazione, il reato giunge a compimento con la sola promessa formulata dall'acquirente dell'influenza ed accolta dal mediatore.

Tanto precisato, è di tutta evidenza che, in forza della clausola di riserva apposta in esordio al novellato art. 346 *bis* c.p., tra quest'ultimo e le fattispecie corruttive ivi richiamate sussista un rapporto di *sussidiarietà*, tale per cui l'uno si presenta come reato "mezzo" rispetto ai reati "scopo", incarnati dalle seconde. Qualora, infatti, la mediazione illecita – sia che questa assuma le forme della intercessione *onerosa* (e allora l'utilità corrisposta dal privato è il prezzo del servizio prestato dal faccendiere)²⁴ o piuttosto di quella *gratuita* (in tal caso detta utilità coincide con la somma da versare al soggetto qualificato quale prezzo del mercimonio) – approdi alla stipulazione di un *pactum sceleris*, essa degraderà ad *antefatto non punibile*, essendo il disvalore della condotta con cui si arretra la soglia di punibilità²⁵ integralmente assorbito dalla realizzazione dei più gravi delitti che si intendeva prevenire²⁶.

D'altra parte, la rimodulazione della tipicità del traffico di influenze si è ulteriormente tradotta nella *soppressione* del millantato credito, sino ad allora disciplinato all'art. 346 c.p., e nella contestuale previsione di una *nuova incriminazione*, consistente nella promessa o nella dazione di denaro o altra utilità finalizzate all'acquisto di un'influenza soltanto annunciata (c.d. *compravendita di fumo*), poiché frutto di mera vanteria da parte del presunto mediatore,

²⁰ Sulla intervenuta riformulazione dell'art. 346 *bis* c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. s) e t) L. n. 3/2019, si leggano i contributi di PONTEPRINO (2019), p. 102 s.; MAIELLO (2019), p. 5 s.; RIZZO (2019), p. 19 s.; CINGARI (2019a), p. 749 s.

²¹ Si registrano, in effetti, in dottrina soltanto voci fortemente critiche nei confronti di quella che viene considerata come un'indebita compressione dello spazio di operatività della norma di favore scrutinata. Per tutti v. MONGILLO (2019), p. 264; CANTONE e MILONE (2019), p. 12; CINGARI (2019b), p. 21; MASULLO (2019), pp. 1267-1268.

²² In questo senso v. SEMINARA (2014), p. 567. Per le tre *species* nelle quali si articolano i reati-contratto a seconda che il fatto tipico consista nella *proposta* contrattuale, nella *conclusione* del contratto o nella sua *esecuzione* v. LEONCINI (2006), pp. 23 e 84 ss.

²³ Per la riproposizione delle cadenze di un dibattito ancora attuale in tema di individuazione del momento consumativo dei delitti di corruzione e relativo inquadramento dogmatico conseguente all'adesione all'una o all'altra impostazione sia consentito rinviare di nuovo al nostro, *La corruzione in atti giudiziari*, cit., p. 189 ss.

²⁴ Segnalava correttamente MERENDA (2013), p. 7, sia pure con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 346 *bis* c.p. ma con rilievi che conservano immutata la propria validità nonostante la novella legislativa *medio tempore* intervenuta, come, essendo questo il caso in cui il mediatore trattiene per sé il denaro o altra utilità provenienti dal privato, poiché percepiti quale prezzo della mediazione illecita, l'eventuale compimento, da parte del pubblico ufficiale, a titolo *gratuito* di un atto contrario ai doveri di ufficio che trovi causa nel condizionamento esercitato dalla relazione esistente tra questi ed il mediatore potrebbe aprire la strada all'integrazione di altro reato contro la pubblica amministrazione, che, pur condividendo con la corruzione il profilo della contrarietà ai doveri di ufficio, se ne differenzia per l'assenza, tra i propri requisiti costitutivi, della retribuzione illecita (si fanno gli esempi dell'abuso di ufficio, del rifiuto di atti di ufficio e della rivelazione di segreti).

²⁵ Ad uno stadio ancora antecedente rispetto a quello nel quale si colloca l'istigazione alla corruzione. In proposito v. anche CONSULICH (2015), p. 625; MANES (2018), p. 1136.

²⁶ Riconduceva il traffico di influenze, già nella primigenia versione del 2012, alla categoria dei *délits obstacle* VALENTINI (2013), p. 120.

in realtà incapace di instaurare una relazione con il soggetto qualificato o di incidere sulle sue determinazioni²⁷. È anche vero che, per ovviare a possibili tensioni con i principi di materialità/offensività, si è, di recente, escluso che la proposizione «vantando relazioni asserite» possa ricomprendere anche quelle situazioni, allora regolate dall'art. 346, comma 2, c.p., nelle quali il sedicente mediatore abbia indotto in errore la controparte sull'esistenza o sulla qualità dei suoi rapporti con il pubblico funzionario, impegnandola ad una prestazione patrimoniale attraverso una falsa rappresentazione della realtà²⁸. Essendo stata, infatti, costruita come una speciale ipotesi di truffa, l'abrogazione della previsione allora contenuta all'art. 346, comma 2, c.p. avrebbe comportato, seguendo questa ricostruzione, la riespansione della portata applicativa dell'art. 640, comma 1, c.p., con la conseguente insussistenza di una *continuità normativa* con quanto oggi previsto dall'art. 346 *bis* c.p., che non si spingerebbe, dunque, sino a sanzionare la mera "intenzione malevola" del cliente, giacché inidonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. Andrebbero, viceversa, ricondotte all'ambito di prescrizione punitiva dell'art. 346 *bis* c.p. quelle condotte che, lungi dall'integrare artifici o raggiri, si sostanziano nella prospettazione della mera possibilità, e non della certezza, di riuscire ad influenzare l'agente pubblico, con l'effetto di convincere l'acquirente privato dell'opportunità di versare denaro al fine di avvalersi di una eventuale ed auspicata opera di intermediazione illecita.

Ebbene, dinanzi ad un quadro così articolato, è plausibile che la ragione dell'epurazione dell'art. 346 *bis* c.p. dal catalogo dei reati rispetto ai quali opera la causa di non punibilità di cui all'art. 323 *ter*, comma 2, c.p., sia duplice e consista, per un verso, nell'ontologica impossibilità che il traffico di influenze c.d. "putativo", allora qualificato come millantato credito, si inveri in un accordo corruttivo, ove la norma di nuovo conio venga intesa in senso *estensivo*, senza distinguere, cioè, tra vendita di fumo e potenziale capacità del mediatore di entrare in contatto con il soggetto qualificato²⁹. E, per l'altro, qualora intesa in senso *restrittivo*, nella scelta di circoscrivere i profili di premialità alle sole ipotesi in cui i delitti di corruzione siano effettivamente giunti a consumazione, nella consapevolezza che, quando ciò accada, la pattuizione integrante il reato "avamposto" di quelli di corruttela sarebbe stata oggetto di una valutazione giuridica *unitaria*, trovando applicazione soltanto la norma più severamente sanzionata.

AmMESSO che lo scenario qui delineato sia realmente corrispondente alle non esplicitate intenzioni del legislatore della riforma, si tratta di "selezione" da condividere soltanto se riferita a quel frammento di tipicità derivante dalla trasposizione all'interno dell'art. 346 *bis* c.p. di quanto prima formava oggetto dell'abrogato delitto di millantato credito, nella controversa prospettiva di una successione di leggi che non contempri alcuna, neppure parziale, *abolitio criminis*. Diversamente, la decretata irrilevanza della respiscenza collaborativa a fronte di una mediazione illecita dovuta allo sfruttamento di relazioni *esistenti* o anche *asserite* ma *non oggettivamente inesistenti*, solleva non poche perplessità, se non altro perché la tempestiva denuncia di un reato ostacolo avrebbe potuto assolvere alla medesima funzione di *prevenzione* che sta a fondamento dell'esistenza stessa di quella incriminazione, ovvero evitare quella sorta di *progressione criminosa* che comporta il passaggio da un reato ad uno più grave, che non soltanto lo contiene ma che rinviene nel primo le avvisaglie di una sua prossima, imminente realizzazione.

1.2. *Il problema dell'estensione analogica dell'art. 323 ter, comma 2, c.p. all'istigazione alla corruzione e ai delitti tentati.*

Resta, infine, da stabilire se la causa di non punibilità si riferisca anche alla corruzione o all'induzione indebita *tentate*, da un lato, ed all'*istigazione alla corruzione*, dall'altro.

²⁷ Concorde con l'avvenuta parificazione del trattamento sanzionatorio tra chi compra il "fumo" (*id est* relazione inesistente) e chi compra "l'arrosto" (*id est* relazione esistente), trattandosi, in entrambi i casi, di "vittime" *in re illicita*, BRUNELLI (2019), pp. 215-216; MANES (2018), p. 1135; MAIELLO (2019), p. 13.

²⁸ In questi termini Sez. VI, 18 settembre 2019, n. 5221, in *C.E.D. Cass.*, n. 278451.

²⁹ Su questa linea si pone la Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1189/2018, ove, con riguardo al profilo di specifico interesse, si legge: «l'eventuale inganno di una parte a danno dell'altra ed il conseguente errore sul buon esito dell'operazione non incidono in alcun modo sulla configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti». Nonché Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, in *C.E.D. Cass.*, n. 275730 che, in effetti, riconosce piena *continuità normativa* tra il previgente art. 346, comma 1, c.p. ed il novellato art. 346 *bis* c.p., avendo quest'ultimo proceduto ad equiparare «la mera vanteria di una relazione o di un credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato».

Si tratta di problemi distinti, che non debbono essere sovrapposti. Va, infatti, preliminarmente ribadito, in accordo con autorevole dottrina³⁰ e con la scarsa giurisprudenza³¹, come tentativo di corruzione ed istigazione alla corruzione non siano tra loro affatto coincidenti, postulando il primo una *bilateralità* di condotte, ancorché prive di consumazione; il che, applicato alla corruzione, equivale a dire che tra pubblico agente e privato si sia instaurata una trattativa, sviluppata attraverso una serie di proposte e di controproposte, che non è tuttavia approdata all'auspicato esito di un accordo criminoso perfezionatosi. E costituendo, invece, la seconda una speciale ipotesi di *tentativo unilaterale*, elevata a fattispecie autonoma e chiamata, pertanto, ad assolvere ad una funzione non già di disciplina ma propriamente *incriminatrice* di condotte tipiche di reati bilaterali eppure ascrivibili ad uno soltanto dei concorrenti necessari e, come tali, non punibili in base alla norma di parte generale sulla fattispecie tentata.

La strutturale *alterità* tra istigazione alla corruzione e tentata corruzione si riflette anche sulla riconducibilità dell'una e/o dell'altra al disposto di cui all'art. 323 *ter*, comma 2, c.p., perché, se appare indiscutibile che non possa darsi alcuna esclusione della punibilità a vantaggio di chi ponga in essere la condotta unilaterale punita dall'art. 322 c.p.³² - com'è in effetti comprovato dalla sua non menzione all'interno della norma di favore³³ - assai più articolato si presenta il ragionamento quando ci si interroga sulla capacità espansiva dell'istituto anche ai *delitti tentati* corrispondenti alle figure di reato consumato richiamate per il tramite della disposizione codicistica che ne delinea i tratti costitutivi.

Anche a questo proposito è opportuno affrontare il tema distinguendo tra applicabilità dell'esimente alla *tentata corruzione*, da una parte, ed alla *tentata induzione indebita*, dall'altra, essendo "forme di manifestazione del reato"³⁴ tra loro concettualmente non equiparabili.

Quanto alla possibilità di far rientrare la *tentata corruzione* all'interno dell'art. 323 *ter*, comma 2, c.p., si registra un orientamento estensivo³⁵ che, pur muovendo dalla riconosciuta *autonomia* del delitto tentato rispetto a quello consumato³⁶, ne limita, in assenza di una previsione espressa, la traslazione degli effetti soltanto a quelli *sfavorevoli*³⁷, con esclusione, dunque, delle cause di non punibilità³⁸.

In realtà, anche al netto del risultato a cui condurrebbe il criterio da ultimo introdotto dalle Sezioni unite n. 40985/2018³⁹, si impone comunque una soluzione 'restrittiva', che delimiti lo spazio di operatività della causa di non punibilità entro i confini delle sole *corruzioni consumate*, nonostante l'identità di *ratio* sottesa al contributo offerto da chi si presti a collaborare svelando i contatti intercorsi tra le parti ed i termini attorno a cui si sarebbe potuto stipulare un patto, in realtà poi mai siglato.

³⁰ Cfr., sul punto, per tutti ROMANO (2019), p. 171 s.; DEL GAUDIO (2000), p. 165; SEMINARA (2013), p. 23.

³¹ Di recente Sez. VI, 1 giugno 2017, n. 38920, in *C.E.D. Cass.*, n. 271037, che, nel dirimere la problematica questione della sussistenza o meno dell'istigazione alla corruzione in atti giudiziari, ne coglie i tratti differenziali con il tentativo nella distanza che separa le *unilaterali* iniziative del privato o del pubblico agente dalla trattativa, sia pure naufragata, nella quale abbiano svolto un ruolo attivo entrambi i protagonisti del rapporto, compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a raggiungere un accordo corruttivo, poi non concluso.

³² Nello stesso senso MONGILLO (2019) p. 264; ALVINO (2019) p. 6; CANTONE e MILONE (2019), p. 13; MUIESAN (2019), p. 3. *Contra* MASULLO (2019), p. 1268.

³³ A differenza di quanto previsto dalla circostanza attenuante disciplinata all'art. 323 *bis*, comma 2, c.p., che fa espresso rinvio (anche) all'art. 322 c.p..

³⁴ Dubita della correttezza della riconduzione del tentativo a tale categoria dogmatica, sia per la funzione meramente *descrittiva* assoluta dalla più che nota espressione, sia perché, andando di questo avviso, si finirebbe per non attribuire il giusto rilievo all'autonomia del delitto tentato, v., diffusamente, SEMINARA (2019), p. 222 s., che commenta la sentenza delle Sez. un. 19 aprile 2018, n. 40985, in forza della quale il generico riferimento al "delitto", senza l'indicazione nominativa dello stesso, consentirebbe di intendere quel rinvio come ricomprensivo anche delle ipotesi tentate, come nel caso concreto da cui trae origine la pronuncia e che attiene alla possibilità di disporre, ai sensi dell'art. 12 *sexies*, comma 2, d.l. n. 306/1992 (oggi art. 240 *bis* c.p.), il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. *confisca allargata* su beni mobili ed immobili appartenenti ad una coppia di coniugi imputati di tentata estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso".

³⁵ Così MONGILLO (2019), p. 264; ALVINO (2019), pp. 5-6; MASULLO (2019), p. 1268.

³⁶ Ancora SEMINARA (2019), p. 223 s. In senso più generale, sulla natura di figura autonoma del tentativo, v., nella manualistica, PALAZZO (2021), p. 450; PULITANÒ (2017), p. 381; MANTOVANI (2020), p. 475; MARINUCCI *et al.* (2019), p. 500; DE FRANCESCO (2018), p. 608.

³⁷ Si vedano, ad esempio, le pronunzie in tema di non estensione al tentativo dell'esclusione dell'amnistia o dell'indulto (Sez. un., 23 febbraio 1980, n. 3, in *C.E.D. Cass.*, n. 145074) o del divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4 *bis* o.p. (Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 15755, *ivi*, n. 262264).

³⁸ Cfr., di recente, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 17348, in *C.E.D. Cass.*, n. 276629, la quale, uniformandosi a quanto indicato dalle Sezioni unite n. 40985/2018 (su cui v. la nota che segue), afferma che la generica formula «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena» con cui l'art. 131 *bis* c.p. delimita il proprio ambito di operatività si presti ad una lettura ampia, che vi includa anche i *delitti tentati*, a condizione, ovviamente, che il limite sanzionatorio lì indicato non venga superato dal "delta" massimo della pena prevista per il reato consumato, diminuito di un terzo.

³⁹ Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40985, con nota di RAPELLA (2018). Trattandosi, peraltro, nel caso specifico, di un elenco caratterizzato da puntuali riferimenti alle singole disposizioni di parte speciale in esso ricomprese, la conclusione rassegnata nel testo rimarrebbe invariata anche ove si ritenesse di conformarsi al formalistico parametro invocato dalle Sezioni unite.

Infatti, se vale la premessa, da tutti condivisa, che il delitto tentato non sia una mera variante della consumazione ma una vera e propria fattispecie autonoma, allora non vi sarebbe altro strumento possibile per affiancare ai delitti consumati le speculari ipotesi di tentativo se non “integrando il diritto scritto” attraverso un procedimento *analogico* che, come noto, solleva non trascurabili risvolti problematici sia con riguardo alla sua ammissibilità in astratto che alla sua effettiva praticabilità in concreto.

Benché sia, a nostro avviso, da respingere la tesi che nega in radice che il diritto penale, per le sue caratteristiche strutturali, contempra l’analogia, anche se *in bonam partem*, poiché di essa mancherebbe lo stesso presupposto applicativo rappresentato dalla rilevazione di una «lacuna di previsione»⁴⁰, ciò non toglie che l’art. 323 *ter*, comma 2, c.p. possa essere esteso – come dai più si sostiene – per via analogica anche alle corruzioni tentate, ostandovi il limite costituito dal carattere *eccezionale* delle norme sulle cause di *esclusione* o di *estinzione* della punibilità. Eccezionalità dovuta non soltanto ad un dato di stampo prettamente *quantitativo*, in base al quale essa sarebbe contrassegno di quelle norme che si prestano a disciplinare il *minor numero* di casi, poiché incapace di coglierne l’essenza regolativa che, anche per sentire comune, non può che identificarsi nella *deviazione* dalle indicazioni provenienti da ciò che è regola e, quindi, di offrire un valido criterio distintivo rispetto al c.d. *diritto speciale*. Né ad uno di tipo esclusivamente *qualitativo*, se inteso nell’ambiguo significato di effetto giuridico *diverso* o *incompatibile* anziché di *contrario* o *antitetico* rispetto a quello derivante dall’applicazione della norma generale⁴¹ ma, in ogni caso, pur sempre da combinare con il precedente. Con l’ulteriore precisazione che, al fine di sindacare se vi sia eccezione alla regola, è essenziale individuare quale sia la *materia comune* su cui poi si innesta il rapporto tra diritto regolare-diritto eccezionale, di modo che possa esprimersi un giudizio soltanto all’interno di un complesso normativo riguardante un determinato settore.

L’eccezionalità delle cause di non punibilità, quale che sia la loro declinazione, discende dalla circostanza che, nell’ambito della materia “conseguenze del reato”, esse determinano, come noto, una frattura della regolare e, dunque, (almeno) *tendenzialmente indefettibile* sequenza tra fatto di reato e punibilità⁴², sottoponendo la peculiare ipotesi oggetto di verifica ad un regime disciplinare *collidente* con quello riservato alla maggioranza degli altri casi.

Per quanto attiene, poi, alla controversa riconducibilità della *tentata induzione indebita* al catalogo delle fattispecie rispetto alle quali, in linea di principio, può scattare l’esenzione da pena a seguito di una condotta collaborativa, si tratta di questione la cui soluzione richiede qualche riflessione aggiuntiva, pur nella identità di sorte che inesorabilmente accomuna qualsiasi reato che non sia ivi espressamente richiamato ed al quale si intenderebbe estendere il beneficio, perché pur sempre inserito all’interno di un involucro di cui rimane invariato l’inquadramento dogmatico tra le cause di non punibilità.

È noto il dibattito, ancora lontano dall’essersi acquietato, tra chi ritiene che il delitto di cui all’art. 319 *quater* c.p. presenti, al pari delle corruzioni, una struttura *bilaterale*, in quanto incentrata sul ruolo del privato indotto e, dunque, riprodotiva dello schema tipico dei reati *necessariamente plurisoggettivi propri*⁴³ e chi, al contrario, assume che in esso coesistano due distinti titoli di reato nell’ambito di quella che dovrebbe essere considerata, a tutti gli effetti,

⁴⁰ Patrociano tale soluzione RAMACCI (2017), pp. 233-234; PADOVANI (2019), p. 44, per i quali l’analogia rispetto a norme favorevoli non condurrebbe affatto al *riempimento* di una lacuna quanto piuttosto al *sovertimento* di una disciplina legalmente stabilita attraverso la disapplicazione, per via ermeneutica, di previsioni di leggi esistenti e che sono proprio quelle che dovrebbero essere applicate. A tali rilievi si obietta (v. per tutti MANTOVANI (2020), p. 84) precisando che si ha vuoto di disciplina ogni qual volta si riscontri una irriducibilità del caso sotto la *ratio* della norma incriminatrice e sotto la *lettera* di quella autorizzatrice, come per l’appunto si ha nell’ipotesi che ci occupa. E che chi ravvisa profili di incompatibilità tra il procedimento analogico ed il diritto penale finisce per optare aprioristicamente a favore dell’*argumentum a contrariis*, privando gli artt. 12 e 14 disp. prel. della loro ragion d’essere.

⁴¹ In questi termini già DELITALA (1936), p. 610; CAIANI (1958), p. 369; PALAZZO (1979), p. 264 s.; MANTOVANI (2020), pp. 83-84.

⁴² Tracce dell’affermazione del principio della tendenziale consequenzialità tra reato e pena potevano rinvenirsi già in Corte cost., 15 maggio 1989, n. 247, in *www.giurcost.org*, con cui era stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’abrogato art. 4, n. 7 D.l. n. 429/1982, convertito in L. n. 516/1982 recante «Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria». Sulla natura eccezionale delle previsioni contenenti *cause di estinzione del reato*, come tali insuscettibili di essere estese, per il tramite dell’*analogia legis*, da leggi regionali ad ipotesi non previste dalle leggi statali cfr. Corte cost., 23 ottobre 1989, n. 487, in *www.giurcost.org*.

⁴³ Così, tra gli altri, PADOVANI (2012a), p. 789; PLANTAMURA (2012), p. 206; VALENTINI (2013), p. 138; DONINI (2014), pp. 1484-1485; GAMBARDILLA (2014), p. 2034 s.; PELISSERO (2015), p. 230; CAMAIONI (2015), p. 15; FUX ((2016), p. 3677; ROMANO (2019), p. 265. In giurisprudenza Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, con nota di GATTA (2014). Si limitano a tracciare i confini tra induzione consumata ed induzione tentata senza prendere posizione sulla struttura del delitto in parola Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 32246, in *C.E.D. Cass.*, n. 262075; Sez. VI, 22 luglio 2015, n. 46071, *ivi*, n. 265351.

come una *norma a più fattispecie*⁴⁴. Anche senza addentrarsi nel merito di una problematica che richiederebbe ben altro approfondimento, può essere sufficiente, ai fini che qui rilevano, segnalare come, quale che sia l'orientamento cui si intenda aderire, nessuno dubiti sulla configurabilità del tentativo, che si avrebbe allorquando l'*intraneus*, abusando dei propri poteri o qualità, compia atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre l'*extraneus* a dare o promettere denaro o altra utilità, senza tuttavia riuscire nel suo intento per la resistenza opposta da quest'ultimo, che osterebbe alla consumazione del delitto⁴⁵.

Ebbene, al di là della maggiore o minore duttilità dell'una o dell'altra opzione interpretativa a riconoscerne la sussistenza⁴⁶, rimane il fatto che, contemplando l'art. 319 *quater* c.p. il tentativo soltanto se *unilaterale*, questo risulterebbe in ogni caso eccentrico rispetto alla *ratio* dell'esimente, tutta protesa, come detto, a divaricare le sorti di soggetti altrimenti avvinti da legami apparentemente indissolubili⁴⁷.

2.

I requisiti del contegno collaborativo: la volontarietà della denuncia e l'ignoranza dell'avvio di un procedimento penale.

Come si accennava, la disposizione in esame si segnala per l'intreccio tra elementi *condizionanti* e limiti *negativi*, la sommatoria dei quali ha indotto nella maggior parte degli interpreti un marcato senso di scetticismo circa l'effettiva capacità dell'istituto di dare concretezza agli obiettivi che si propone di realizzare e che vengono diffusamente illustrati nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Vi è, anzitutto, il fattore *tempo*, che svolge un ruolo essenziale nel delineare la fisionomia dell'esimente, comprimendone sensibilmente la possibile resa applicativa.

La *tempestività* della denuncia si misura sull'osservanza di una *duplice soglia* di sbarramento, essendo la prima calibrata sulla (mancata) conoscenza dello svolgimento di indagini a carico del soggetto attivo del reato e la seconda su un termine *perentorio*, in ogni caso invalicabile, fissato in non più di «quattro mesi dalla commissione del fatto». In realtà, per il modo in cui tale griglia viene descritta dal legislatore – che, nell'accostare l'un requisito all'altro, ricorre alla congiunzione «e» seguita dall'avverbio «comunque» – si intuisce come il riferimento temporale sia uno soltanto, essendo l'indicazione relativa alla inconsapevolezza, in capo al possibile agente, di essere indagato funzionale a non privare la denuncia dell'ulteriore contrassegno rappresentato dalla *volontarietà*. In effetti, anche al di là della prasseologica inverosimiglianza che procedimenti finalizzati all'accertamento di reati notoriamente resistenti all'emersione si aprano a distanza di meno di quattro mesi dalla loro verifica, la necessità che la delazione avvenga quando colui che ha deciso di imboccare questa strada sia all'oscuro di un già avviato interessamento alla sua posizione da parte degli inquirenti intende valorizzare un profilo di natura eminentemente *soggettivistica*, peraltro comune anche ad altri istituti⁴⁸. Non potrebbe esservi, infatti, *volontarietà* se non al cospetto di una scelta libera, immune da condizionamenti esterni, perché, altrimenti, si finirebbe per enfatizzare oltre modo la dimensione *opportunistico-utilitaristica*, a cui pure la causa di non punibilità si ispira, privandola di ogni possibile, residua velleità a carattere *specialpreventivo*⁴⁹.

Se questo è vero, non ci si può, nel contempo, esimere dal rilevare – al netto di quanto diremo circa il significato che, nel contesto di riferimento, riveste il lemma «notizia» – come, se davvero si è dell'idea di costruire un modello di premialità che non trascuri la componente *specialpreventiva* in nome di un utilitarismo noncurante delle finalità della pena, si debba

⁴⁴ V. SEMINARA (2013a), pp. 396-397; MONGILLO (2015), pp. 213-214; PIVA (2013), p. 74 s.; MAGRO (2014), p. 4101 s.; BARTOLO (2015), p. 7 ss. In giurisprudenza v. Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 6846, in *C.E.D. Cass.*, n. 265901; Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 35271, con nota di PANTANELLA (2018); Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 37589, con nota di RIPPA (2020).

⁴⁵ Parla di condotte (quella del soggetto pubblico che induce e quella del privato indotto) che si perfezionano autonomamente ed anche in tempi, almeno idealmente, diversi, di talché, per la configurabilità del tentativo, non sarebbe necessario il concorso di colui che si tenta di indurre né il perseguimento, da parte di questi, di un illecito tornaconto Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 6846, cit.

⁴⁶ Non appare, in effetti, privo di pregio il rilievo secondo cui assai minore appare la capacità di penetrazione del tentativo ove costruito sulla sola idoneità della condotta abusiva tenuta dal pubblico agente, nel contesto di un reato *bilaterale*, perché, in assenza di una previsione analoga all'art. 322 c.p., il richiamo all'art. 56 c.p. sembrerebbe evocativo di un coinvolgimento di entrambi i protagonisti dell'accordo illecito anche nel caso in cui il delitto che va ad integrare non giunga a consumazione.

⁴⁷ Concorda NOTARO (2020), pp. 14-15.

⁴⁸ Si pensi alla desistenza ed al recesso di cui all'art. 56, commi 3 e 4, c.p. o all'art. 270 *bis*.1, comma 5, c.p.

⁴⁹ Cfr., sul punto, anche MONGILLO (2019), p. 265; ALVINO (2019), p. 8.

giocoforza squarciare quella coltre di ambiguità che avvolge la volontarietà, optando senza indugio per la *spontaneità* quale inequivoco segnale di una sollecita riappropriazione, da parte del soggetto, dei valori su cui si regge l'ordinamento. Soltanto subordinando il premio ad una condotta collaborativa si riesce a valorizzarne il processo motivazionale sottostante, accompagnando alla verifica sulla perfetta corrispondenza tra quanto fatto e quanto richiesto dalla norma una valutazione di tipo *personalistico*, che si opponga, anche ove la prima dia esito positivo, ad un *automatismo applicativo* indifferente all'esigenza di risocializzazione⁵⁰.

D'altro canto, rimanere ancorati ad un barlume di specialprevenzione facendo leva sulla volontarietà quale *simmetrico negativo* della conoscenza dell'avvio di un procedimento a carico del potenziale collaborante instilla in tale peculiare ipotesi di esenzione da pena il germe dell'*ineffettività*, benché sia stata concepita proprio per tutelare l'interesse all'accertamento del reato ed alla punizione dei corresponsabili, rinunciando a dare libero sfogo all'esercizio della pretesa punitiva nei confronti di uno di essi⁵¹.

E quanto sopra vale più che altro qualora si ritenga che la fonte della «notizia» coincida con un atto *formale*, perché potrebbero non risultare incompatibili con la volontarietà, intesa come possibilità di *scelta ragionevole*, ulteriori modalità comunicative non meglio identificate (es: articoli di stampa, soffiare provenienti da soggetti asseritamente o realmente informati), che producano come effetto quello di una generica e non circostanziata consapevolezza che un procedimento penale sia pendente, senza che, tuttavia, il soggetto abbia avuto reale contezza dello *specifico* addebito in contestazione (se cioè esso attenga ad uno dei reati per cui si invoca la non punibilità) e chi ne sia il destinatario.

Certo è che una presa di posizione sull'estensione del concetto di «notizia» si impone a prescindere dalle ricadute che dall'adesione all'una o all'altra opzione ermeneutica discendono sulla sussistenza o meno del requisito soggettivo della volontarietà.

L'ambiguità della formula utilizzata dal legislatore farebbe propendere, secondo i più, per una soluzione di ampio respiro – per quanto limitata di fatto dalla necessaria precisione del contenuto di quanto appreso, sia sul versante della riferibilità del fatto a quel soggetto che su quello della tipologia di reato ipotizzato a suo carico – perché l'unica in grado di scongiurare il rischio di «avallare ed accettare “pentimenti” non volontari ma interessati»⁵², in chiara controtendenza rispetto alla *ratio essendi* dell'istituto.

Tale impostazione, a mio parere, non coglie nel segno per un triplice ordine di ragioni⁵³.

Anzitutto, perché appare disallineata rispetto a quanto emerge da altri settori dell'ordinamento, primo tra tutti quello penale-tributario, nei quali si richiede espressamente la *formale* conoscenza di indagini in corso, senza che si ritengano sufficienti *rumors* o altro genere di propalazioni, più o meno lecite, che non si identifichino con gli atti recettizi previsti dal codice di rito⁵⁴.

Si potrebbe obiettare che la divergenza nell'interpretazione deriva proprio dalla *littera legis*, poiché altro è usare il lemma «notizia» ed altro fare espresso riferimento alla «formale conoscenza di...procedimenti penali», come risulta dall'art. 13, comma 2, D.lgs. n. 74/2000. Ma, se da un lato, l'indeterminatezza del testo non può ripercuotersi negativamente sul potenziale destinatario di una norma di favore, dall'altro non si vede come la prospettazione in chiave *restrittiva* di un limite applicativo di una causa di non punibilità che si fonda sulla *mera volontarietà* possa rivelarsi distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore, quando esiste nel

⁵⁰ Così si è proceduto nel settore penal-tributario con l'innesto, all'interno del D.lgs. n. 74/2000, del “nuovo” art. 13 ad opera dell'art. 11 D.lgs. n. 158/2015. Per una ricognizione della premialità nel diritto penale tributario, con particolare riferimento al rapporto che lega il dato temporale relativo alla necessità di procedere prima della «formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali» e la *spontaneità* della respiscenza v., da ultimo, CAVALLINI (2020) p. 257 s. (in particolare p. 265). Nonché DI NICOLA (2019), p. 265 s.; INGRASSIA (2017), p. 527 s.; SOANA (2018), p. 509 s.; LANZI e ALDROVANDI (2017), p. 98 s.; MUSCO e ARDITO (2016), p. 57 s. e, volendo, BELLAGAMBA (2016), p. 242 ss.

⁵¹ Sul punto v. anche PADOVANI (2018), p. 8; STURZO (2019), p. 13 s.

⁵² Negli esatti termini CANTONE e MILONE (2019), pp. 15-16. Su questa stessa linea interpretativa, al netto delle non trascurabili difficoltà di ordine probatorio a cui si andrebbe incontro, MONGILLO (2019), p. 270; NOTARO (2020), p. 6; CISTERNA (2019), p. 72; MUIESAN (2019), pp. 3-4.

⁵³ Esprime preferenza per una comunicazione «formalizzata» adducendo «ragioni accertativo-processuali» VALENTINI (2019), p. 126.

⁵⁴ Nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/05/2015* sulla riforma dei reati tributari, p. 44 (che può leggersi in www.penalcontemporaneo.it, 6 novembre 2015), si fa riferimento all'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); all'avviso di conclusione (art. 415 bis c.p.p.) ed alla richiesta di proroga (art. 406 c.p.p.) delle indagini preliminari; alla fissazione dell'udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.); ai decreti di sequestro (artt. 253 e 321 c.p.p.); alle ordinanze relative a misure cautelari personali (artt. 272 s. c.p.p.); al decreto penale di condanna (artt. 459 s. c.p.p.) ed agli atti di *vocatio in jus* (artt. 429 e 552 c.p.p.). A cui si può aggiungere, sia pure con le riserve che andremo a segnalare, la comunicazione da parte della Procura della Repubblica dell'avvenuta iscrizione della *notitia criminis* nell'apposito registro in risposta all'istanza presentata ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. da chi sospetti di essere indagato.

sistema una previsione del tutto analoga, che dimostra come sia possibile la convivenza tra la ritualità nella conoscenza di procedimenti penali pendenti e la *spontaneità* del *contrarius actus*.

In altre parole, gli esiti di un'interpretazione *sistematica* confortano nell'escludere profili di incompatibilità tra l'evocato approccio formalistico e la *ratio* sottesa all'esimente, a maggior ragione se calati nel contesto di una disposizione, come quella che ci occupa, più marcatamente improntata ad una logica utilitaristica, in quanto radicata (almeno stando alla lettera) su un criterio di mera *imputazione personale* del comportamento premiale che prescinde dall'indagine sul processo motivazionale ad esso sottostante.

In secondo luogo, per l'*impraticabilità* del correttivo costituito dalla *selezione contenutistica* tra le notizie "informalmente" pervenute all'interessato, perché del tutto inefficace sul piano *probatorio*, sia nel caso in cui ci si riferisca a rivelazioni indebite, i cui esatti contorni sfuggono ad una ricostruzione *ex post* inesorabilmente priva di riscontri esterni; sia nel caso in cui ci si confronti con informazioni provenienti da organi di stampa, non meno inadeguate a dar conto della specifica situazione processuale del singolo protagonista e, comunque, pressoché contestuali (o almeno così dovrebbe essere) alla notifica dell'atto in ossequio a quanto previsto dalle norme del codice di procedura penale..

Infine, perché smentita anche da un'interpretazione *storica* dell'istituto, se è vero che antesignano dell'art. 323 *ter*, comma 2, c.p. è l'art. 10 della c.d. Proposta di Cernobbio⁵⁵ che, sul punto, condizionava la fattibilità di una denuncia (anche qui) spontanea alla non ancora intervenuta iscrizione della notizia di reato nel relativo registro generale. Non che con questo si intenda trascurare l'*intentio legis*, agevolmente desumibile dai lavori preparatori, di tenersi alla larga da un criterio non del tutto capace di assolvere ad una delle funzioni che gli sono proprie, ovvero quella di rendere edotto il possibile indagato, che ne faccia richiesta, della propria condizione processuale. E ciò per svariati fattori, alcuni dei quali pure normativizzati all'art. 335, commi 3 e 3 *bis*, c.p.p.⁵⁶ ed altri dovuti, ad esempio, alla opinabile dislocazione del *locus commissi delicti*, che potrebbe essere causa di registrazioni della *notitia criminis* presso uffici diversi da quello che l'istante si attenderebbe, con la conseguenza di rilevarsi addirittura ingannevole per chi si sia preso la briga di acquisire informazioni presso altra sede distrettuale⁵⁷; in un contesto, peraltro, permeato dalla discrezionalità "libera", avallata da una costante giurisprudenza di legittimità, con la quale la pubblica accusa opera nella scelta dei tempi e dei modi dell'iscrizione.

Ciò nondimeno, la condivisibile *abiura* di un parametro formale, quale quello derivante da una categorica osservanza dell'art. 335 c.p.p., non equivale al disconoscimento *tout court* della forma quale (unico) mezzo di comunicazione di procedimenti pendenti a carico del potenziale collaborante.

Concludendo sul punto, v'è da rilevare, anche assumendo una prospettiva *de iure condendo*, come, ad avviso di chi scrive, la coppia *volontarietà/ignoranza* di indagini in corso, per quanto funzionale, negli intendimenti del legislatore, a soddisfare le concorrenti esigenze di efficientismo opportunistico, da un lato, e di riadeguamento *non indotto* ai valori ordinamentali, dall'altro, rappresenti una soluzione di compromesso che, alla prova dei fatti, mostrerà tutta la sua inadeguatezza. Infatti, delle due l'una: se la logica in cui ci si muove, come è stato efficacemente precisato, è «strettamente e duramente utilitaristica»⁵⁸, allora sarebbe quanto mai opportuno un *self restraint* legislativo nell'apposizione di limiti incoerenti con l'orditura complessiva dello strumento introdotto e prasseologicamente infecondi, quale, per l'appunto, la richiesta della mancata conoscenza di procedimenti già iscritti ma ancora in fase embrionale. Se, al contrario, si vuole dare spazio alla pregevolezza delle motivazioni che hanno spinto il soggetto a cooperare, in quanto sintomatiche di un pronto e genuino riallineamento ai fondamenti su cui

⁵⁵ Di cui si riporta integralmente il testo per comodità di consultazione: «Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'art. 317 o dall'art. 318 qualora, prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili. La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario. La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato».

⁵⁶ Che si riferiscono, rispettivamente, ai casi in cui l'iscrizione sia insuscettibile di comunicazione perché relativa ad uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o perché oggetto di un decreto motivato di segretezza, disposto dal Pubblico Ministero al fine di soddisfare «specifiche esigenze attinenti alle indagini».

⁵⁷ In tema si legga anche CAMON (2018), p. 8.

⁵⁸ PADOVANI (2018), p. 8.

si regge la legalità, non ci si può accontentare del più blando ed impuro tratto soggettivistico costituito dalla volontarietà, dovendo necessariamente orientarsi per la più confacente *spontaneità* dell'iniziativa. Coniugare, come è stato fatto, volontarietà e inconsapevolezza di essere indagati, oltre a riflettersi negativamente sulla applicabilità dell'istituto, distilla germi di *irrazionalità* da cui una legislazione accorta dovrebbe essere in grado di rifuggire⁵⁹.

2.1.

Lo sbarramento temporale previsto a pena di decadenza.

Come si accennava, l'unica indicazione, sul piano temporale, realmente operativa è quella che si sostanzia nell'apertura di una finestra di (soli) quattro mesi, a decorrere dalla data di commissione del fatto, entro la quale il contegno collaborativo deve necessariamente manifestarsi.

L'anodina espressione "commissione del fatto" dischiude un groviglio di nodi interpretativi, riproponendo all'interprete lo spinoso tema dell'individuazione del *momento consumativo* dei delitti di corruzione.

Se, infatti, ci si dovesse allineare al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, presentandosi i delitti di corruzione come reati a "duplice schema", la consumazione, seguendo gli stilemi del modello c.d. *principale* o *ordinario*, coinciderebbe con la dazione successiva alla promessa e con l'ultima delle dazioni, se plurime, si giungerebbe al paradosso di un sostanziale abbattimento di qualsiasi soglia temporale e della conseguente protrazione *sine die* della premialità, dovuta alla riattualizzazione del decorso dei quattro mesi al versamento del denaro in un'unica soluzione o, ancor peggio, di ciascuna delle rate stabilite per il saldo dell'accordo illecito.

Per ovviare al prospettato inconveniente che, se non estirpato per via ermeneutica, farebbe assumere alla disposizione in parola un volto *antinomico*, si è suggerito di interpretare «commissione» come sinonimo di «inizio della consumazione»⁶⁰ e, dunque, di considerare *dies a quo* del termine decadenziale di quattro mesi l'accettazione della promessa o, per dirla in altri termini, il perfezionamento del *pactum sceleris*. Con buona pace del duplice schema, qui ineluttabilmente *unico* ed in ogni caso corrispondente al c.d. modello *sussidiario* o *contratto* anche ove dazione vi sia, e della inadeguatezza, sul piano dogmatico, dell'indirizzo a cui si conforma il diritto vivente ed un parte assolutamente minoritaria della dottrina⁶¹, che ascrive al piano dell'offesa, per ragioni eccentriche rispetto ad un'ordinata ricognizione della struttura della fattispecie (prima tra tutti il momento a partire dal quale va computato il termine di prescrizione), ciò che viceversa ad esso è e deve rimanere estraneo.

Pur in assenza di parametri oggettivi a cui rifarsi per spiegare il motivo per cui ci si è attestati proprio su quattro mesi anziché su sei (com'era nella versione originaria del disegno di legge) o su tre (come nel Progetto di Cernobbio)⁶², non si avvertono particolari difficoltà a rintracciarne il significato nell'esigenza di evitare che si veicoli un messaggio di possibile, arbitraria fruizione dell'impunità da parte del reo a dispetto dell'efficacia intimidatrice della norma incriminatrice nonché in quella di avvalersi di un contributo che sia realmente capace di impedire la protrazione degli effetti del reato⁶³, in chiara sinergia con l'*ubi consistam* della delazione. E, da questo ultimo punto di vista, può anche verosimilmente trovare giustificazione l'avvenuta contrazione, nel testo infine licenziato, del termine rispetto a quello, indicato dall'art. 405, comma 2, c.p.p., di "ordinaria" durata delle indagini preliminari, poiché può avere un senso, in una prospettiva di premialità massima, richiedere un apporto probatorio non soltanto - come vedremo - *utile e concreto* ma anche *precoce* rispetto al tempo necessario alla pubblica accusa per conseguire tale risultato. Tuttavia, al di là dei comprensibili intendimenti del legislatore, si è costretti, di nuovo, a registrare segnali di presumibile ineffettività di un'esimente la cui cifra identitaria si coglie, come già osservato, nel proibitivo sforzo di accordare istanze tra loro *soltanto astrattamente* componibili. Se, infatti, dall'*ottimismo* delle aspettative si passa al *realismo* di ciò che normalmente accade, non possono ritenersi infondati i dubbi, dai

⁵⁹ Parla di «implicita richiesta di spontaneità della respiscenza» per il modo in cui viene strutturata la causa di non punibilità, con particolare riguardo alla circostanza che il denunziante non debba avere contezza di essere oggetto di investigazioni, ALBERICO (2020), p. 22 ss.

⁶⁰ Cfr. MASULLO (2019), p. 1270.

⁶¹ PAGLIARO (1997), p. 850 s.; MARRA (1998b), p. 88. E, più di recente, BENUSSI (2013), p. 682 ss.

⁶² Intravede nella scelta una «nota di casualità» MONGILLO (2019), p. 265.

⁶³ Sul tema, in generale, v. diffusamente PADOVANI (1986), 409 ss.

più palesati⁶⁴, circa l'implausibilità di un'improvvisa retromarcia da un accordo illecito appena conclusosi – ed a cui magari si è giunti dopo un *iter* complesso e tutt'altro che repentino – tra soggetti che hanno dimostrato di non sottrarsi alla commissione di reati di particolare gravità.

D'altro canto, non va neppure trascurato come la logica economica che governa le dinamiche corruttive sia meno “cedevole” rispetto a quella “politica” che presidia l'associazionismo avente finalità eversive o terroristiche, di talché il successo ottenuto da strumenti premiali volti ad incentivare la disaggregazione da gruppi costituitisi a quello scopo non è di per sé esportabile ad ambiti diversi, ontologicamente più “strutturati” per la imperitura forza trainante esercitata dal denaro o da altro vantaggio patrimonialmente apprezzabile rispetto ad un'idolatrata adesione a distorti convincimenti pseudo-ideologici. Se al quadro così tratteggiato si aggiunge l'aleatorietà – che in effetti nel 1994 ci si era premurati di scongiurare – dovuta all'incapacità di preservare il soggetto da un procedimento penale avente ad oggetto reati di regola *connessi* a quelli di corruzione e le ripercussioni, sul piano reputazionale, che dalla delazione inesorabilmente derivano, ci si rende conto di quanto possa essere infausta la prognosi circa la reale attitudine dell'istituto a fare breccia nel panorama del diritto applicato.

Ciò ribadito, a me pare che la verifica capillare della congerie di requisiti a cui viene subordinata l'operatività della previsione in esame consenta di rimuovere quella cortina di *ipocrisia* che la offusca, perché, a ben vedere, a poco serve aprire alla volontarietà quando tutto ciò che le sta intorno indulge verso la spontaneità. Soltanto un ravvedimento *sincero*, che scaturisca da un complessivo ripensamento della propria condotta di vita e non sia il frutto di un mero calcolo utilitaristico tra costi e benefici, potrebbe assicurare all'istituto *chances* applicative coerenti con gli auspici del legislatore; ed il fatto che, ad ogni piè sospinto, torni prepotentemente alla ribalta il pur celato tratto *personologico-etizzante* che ne connota la struttura preserva dal disincanto di avere finalmente dato la stura ad un rimedio, sia pure da tempo escogitato, volto quanto meno ad arginare un fenomeno criminale di non agevole contenimento.

2.2.

I predicati del contributo probatorio, la messa a disposizione dell'utilità e le condizioni ostative.

Oltre ad essere tempestiva, nel duplice significato già chiarito, la denuncia, per assicurare al dichiarante l'impunità, deve soddisfare anche precisi *requisiti modali*, dovendosi tradurre in un apporto probatorio *utile e concreto* ai fini dell'accertamento del reato e della identificazione dei correi.

Non priva di pregio si rivela l'opinione di chi ritiene che si tratti di predicati che danno luogo ad un'*endiadi*, perché soltanto le indicazioni concrete, ovvero puntuali e circostanziate, possono poi rivelarsi utili alla causa⁶⁵. Ed incontrovertibile appare il dato relativo alla sufficiente *adeguatezza* della condotta allo scopo in forza di un giudizio di tipo *prognostico-ipotetico* e non già *causale-condizionalistico*, non essendo necessario che il risultato probatorio preso di mira venga effettivamente raggiunto. Orientano verso tale soluzione non soltanto la costruzione in senso *finalistico* della norma ma anche la necessaria coerenza sistematica con quanto già previsto dall'attenuante di cui all'art. 323 *bis*, comma 2, c.p., anch'essa incentrata – come già sostenuto altrove⁶⁶ – sulla mera *idoneità* del contributo valutata secondo i canoni della *prognosi postuma a base parziale*, non essendo concepibile che, a fronte di un premio consistentemente più circoscritto, si richieda una prestazione di maggiore impatto e, dunque, un più intenso sforzo collaborativo da parte dell'aspirante beneficiario.

D'altra parte, come già osservato, la concretezza che si inverte in utilità si inserisce in un contesto più ampio, nel quale grande risalto viene riconosciuto al *tempo* della delazione. È, cioè, presumibile che una “confessione” intervenuta a distanza di non più di quattro mesi dalla consumazione del reato risulti realmente efficace sul piano investigativo, servendo quel termine decadenziale anche a colmare vuoti probatori che gli inquirenti non sarebbero stati verosimilmente in grado di “riempire”, per lo meno nel rispetto di così stringenti scansioni temporali.

In ogni caso, qualsiasi sforzo sul piano ermeneutico non sembra comunque in grado di

⁶⁴ Cfr., tra gli altri, ROMANO (2019), pp. 398-399; FASANI (2019), p. 129.

⁶⁵ Così MUIESAN (2019), p. 5.

⁶⁶ V. BELLAGAMBA (2017), p. 237. In senso contrario BENUSSI (2015), pp. 3-4; DOMENICONI (2016), pp. 15-16.

superare le criticità dovute al ricorso ad un lessico elastico, plasmabile, privo di contorni definiti, che, lasciando ampi margini di discrezionalità all'inquirente, convalida l'impressione di un istituto dalle *chances* applicative alquanto ridotte, non potendosi, *a priori*, scongiurare il rischio che quella denuncia non sortisca gli effetti sperati per la ritenuta inutilità delle indicazioni in essa contenute⁶⁷.

Ancora più problematico risulta l'inquadramento, anche dal punto di vista dogmatico, dell'*onere restitutorio*, come detto⁶⁸ gravante su entrambi i correi, dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, a cui viene equiparato, quale contegno fungibile, un aiuto pur sempre utile e concreto ai fini dell'identificazione del percettore effettivo.

Ebbene, anche al di là della difficoltà di armonizzare la formula di legge, tutta polarizzata su condotte antagonistiche postulanti la monetizzazione del prezzo della corruzione (e solo di questa)⁶⁹, e la assai più ampia nozione di utilità fatta propria, da anni, dal diritto vivente⁷⁰, v'è da chiedersi se possa parlarsi, *in parte qua*, di ravvedimento attinente all'*offensività* del reato, che si fonda sul riconoscimento valoriale di un *post facto* che si concreti in una tutela, anche *in extremis*, del bene giuridico pregiudicato⁷¹.

Misurandosi la soluzione sulla verifica della avvenuta reintegrazione dell'offesa per effetto della condotta ripristinatoria, essa non potrà essere *unitaria* ma necessariamente diversificata a seconda della specifica figura di reato con cui ci si viene in concreto a confrontare.

Dinanzi alla corruzione *antecedente*, sia essa *per l'esercizio della funzione* che *propria*, ci troviamo al cospetto – nonostante il diverso avviso della giurisprudenza⁷² – di reati di *pericolo*, posto che ciò che si punisce è, nel primo caso, la percezione di utilità collegata all'esercizio delle funzioni e, nel secondo, l'accordo illecito, che il più delle volte si consolida in un tempo immediatamente successivo nella dazione, e contestuale accettazione, dell'utilità, a prescindere dal compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio. Anche senza addentrarsi, come già detto, nella nota *querelle* relativa al momento consumativo dei delitti di corruzione, rispetto a cui continua a registrarsi una profonda spaccatura tra dottrina e giurisprudenza, si assiste ad una generale convergenza di vedute circa l'inquadramento dell'*atto* al di fuori della tipicità dei delitti di corruzione (*antecedente*), nessuno dubitando che esso costituisca oggetto del dolo specifico e non sia, pertanto, necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Pertanto, qualora la denuncia si inserisca pur sempre nella fase del *post factum* ma in un momento precedente rispetto al compimento dell'atto (conforme⁷³ o contrario ai doveri di ufficio), le si potrebbe fondatamente riconoscere una valenza *antitetica* rispetto all'offesa, in quanto tesa ad evitare che il pericolo causato sfoci nella lesione del bene (finale) o, se si preferisce, ad eliminare gli effetti ulteriormente pregiudizievoli del fatto realizzato. Per quanto, infatti, risulti inesorabilmente compromessa la «fiducia dei consociati nel corretto operare delle istituzioni»⁷⁴, non altrettanto potrebbe dirsi per il *buon andamento* e l'*imparzialità* della Pubblica Amministrazione, che non possono prescindere dall'esecuzione dell'atto (contrario ai doveri di ufficio), nel quale refluisce la «parzialità» dell'utilità ricevuta o promessa⁷⁵.

⁶⁷ Allo stesso modo FASANI (2019), p. 147; VALENTINI (2019), pp. 127-128.

⁶⁸ Cfr *supra*, § 1.

⁶⁹ Pare, in effetti, il legislatore essersi dimenticato del più corposo catalogo di reati a cui la causa di non punibilità potrebbe astrattamente riferirsi e che non sono affatto costruite attorno all'utilità ritratta come corrispettivo di altra prestazione. In proposito cfr. anche MASULLO (2019), p. 1271.

⁷⁰ Individuano un limite all'onere restitutorio in caso di acquisizione di vantaggi non coincidenti con somme di denaro, in ossequio al noto brocardo secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*, CANTONE e MILONE (2019), p. 18. Sul punto v. anche ALBERICO (2020), p. 21.

⁷¹ È questo quanto si legge nella *Relazione di accompagnamento* al disegno di legge n. 1189, ove si precisa che la causa di non punibilità è incentrata sulla «regressione dell'offesa a condizioni volte ad assicurare una «reintegrazione utile e e tempestiva dell'interesse offeso dal reato».

⁷² Di recente Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125, in *C.E.D. Cass.*, n. 279555, che aderisce a quanto già sostenuto in altre pronunce di legittimità (cfr. Sez. VI, 20 giugno 2019, n. 32401, *ivi*, n. 276801; Sez. VI, 26 aprile 2019, n. 33828, *ivi*, n. 276783; Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 4486, *ivi*, 274984; Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, *ivi*, n. 261353), che identificano il discrimine tra corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione propria nella *progressione criminosa* dell'interesse protetto in termini di gravità promanante da quest'ultima, in quanto reato di *danno* che accentra presso di sé l'offensività massima (al verificarsi dell'atto contrario ai doveri di ufficio), e non dalla prima, in quanto reato di *pericolo* fondato sul generico asservimento della funzione.

⁷³ Quanto meno per chi intenda l'espressione «esercizio delle funzioni o dei poteri» in termini *causali*, come sinonimo di «in relazione all'esercizio» e non solo in senso *finalistico*, come equivalente a «in vista dell'esercizio delle funzioni». Per il primo orientamento v. PADOVANI (2012b), p. IX; PADOVANI (2012a), p. 784 s.; PULITANÒ (2012), p.p. 5 e 8; FURNASARI (2012), c. 2692; BALBI (2012), p. 5; GARGANI (2013), p. 632; BRUNELLI (2012), p. 6; SEVERINO (2013), p. 2; ALESSANDRI (2013), p. 145; CINGARI (2013), p. 413; GAMBARDILLA (2013), pp. 22-23; BENUSSI (2013), pp. 653-654; ROMANO (2019), p. 198. Per il secondo v. SEMINARA (2013b), pp. 18-19; GROSSO (2013), p. 10; RAMPIONI (2013), pp. 114-115; GIUNTA (2013), c. 281; BARTOLI (2013), pp. 354-355. Nonché, da ultimo, PELISSERO (2021), p. 491.

⁷⁴ Così si esprime, PELISSERO (2021), p. 493.

⁷⁵ Con la consueta lucidità ROMANO (2019), p. 158.

Con riguardo, invece, alla corruzione *sussequente*, sia essa per una funzione già esercitata o, piuttosto, per un atto d'ufficio, omesso o ritardato, o per un atto contrario ai doveri di ufficio già compiuto, la denuncia e la conseguente collaborazione processuale non sembrano in grado di sterilizzare l'offesa o, per lo meno, di inibire il passaggio da pericolo a danno, perché l'atto, in quanto presupposto della condotta, non è affatto estraneo alla tipicità, risultando elemento essenziale della fattispecie unitamente alla ricezione (o all'accettazione di una promessa) di un compenso indebito.

Né potrebbe validamente ritenersi che detta funzione ripristinatoria venga assolta dalla «messa a disposizione dell'utilità», a cui, pure, come visto, è subordinata l'operatività dell'esimente, sebbene in alternativa alla fattiva indicazione di elementi utili all'individuazione del reale percettore.

In effetti, proprio l'equipollenza tra misura patrimoniale, per così dire, *diretta* ed il mero ausilio investigativo avente ad oggetto il provento indebitamente tratto dalla realizzazione del reato conforta nell'idea che si tratti piuttosto di prescrizioni dal contenuto *affittivo*, ispirate al principio di giustizia, a chiara valenza generalpreventiva, espresso dalla formula “il crimine non deve pagare”, di cui si rinviene altra esemplificazione nel tessuto normativo di settore all'art. 322 *quater* c.p., che disciplina la c.d. *riparazione pecuniaria*⁷⁶.

Duplici, infine, la *condizione ostativa* apposta dall'art. 323 *ter*, comma 3, c.p. e finalizzata ad interdire un uso *strumentale* della disposizione premiale: da un lato la denuncia non deve essere preordinata rispetto alla commissione del reato e, dall'altro, nell'ipotesi in cui a beneficiarne sia l'agente infiltrato, questi non deve aver agito in violazione dell'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146.

Nel primo caso la *ratio* è quella di ovviare a forme di *provocazione* al reato ad opera di privati che, per lo più su impulso della polizia giudiziaria o talvolta anche su iniziativa dettata da ragioni ancora meno commendevoli (es: rancore personale, competizione politica ecc.), mettano alla prova la corrottibilità dei pubblici funzionari, mostrandosi disponibili a concludere accordi illeciti. Per quanto l'obiettivo, esplicitato a chiare lettere nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1189, sia senz'altro apprezzabile, non altrettanto favorevole si presenta la prognosi circa una sua effettiva concretizzazione, tenuto conto della tipologia di accertamento richiesto che, investendo il foro interno dell'agente, deve spingersi sino a verificare se questi abbia sovvertito l'ordinaria sequenza logica che lega reato e denuncia, rendendo il primo *strumentale* alla seconda piuttosto che il suo naturale *antecedente*. Le (autoevidenti) difficoltà insite nella ricerca della prova di un atteggiamento interiore inducono ad escludere che la norma si mostri capace di contenere la deriva a cui intende far fronte, il cui inveramento appare, infatti, tutt'altro che inverosimile posto che quegli stringenti requisiti che, come già visto, potrebbero essere causa di inefficacia dell'esimente sortirebbero qui l'effetto contrario, proponendosi il provocatore proprio l'obiettivo di realizzare un reato con il solo scopo di far emergere la responsabilità del correo.

Nel secondo caso, forti della distinzione, avente primaria fonte nella copiosa giurisprudenza convenzionale⁷⁷, tra *agente provocatore* ed *agente sotto copertura*, si è inteso ribadire che l'infiltrato il quale, pur astrattamente legittimato ad acquisire elementi di prova in ordine ai delitti in esame dal novellato art. 9, comma 1, lett. a) L. n. 146/2006⁷⁸, agisca in assenza di *oggettivi sospetti verificabili* (*objective suspicions*) offrendo al pubblico funzionario denaro o altra utilità o,

⁷⁶ Analogamente FASANI (2019), p. 125, che precisa, altresì, come la lontananza dal piano dell'offesa discenda anche dalla estraneità del patrimonio all'*oggettività giuridica* tutelata dai delitti contro la P.A..

⁷⁷ Ad avviso della quale, quando l'operazione sotto copertura (*undercover operation*) sfocia in attività provocatoria (c.d. *entrapment o incitement*), ad essere disatteso è l'art. 6, § 1, CEDU sul diritto ad un equo processo e ciò che ne consegue è l'inutilizzabilità delle prove ottenute attraverso la condotta istigatoria. Si vedano, tra le tante, Corte EDU, *Teixeira de Castro c. Portogallo*, n. 25829/94, 9 giugno 1998; *Calabrò c. Italia/Germania*, n. 5985/00, 21 marzo 2002; *Sequeira c. Portogallo*, n. 73557/01, 6 maggio 2003; *Eurofinacom c. Francia*, n. 58753/00, 24 giugno 2003; *Ramanauskas c. Lituania*, n. 74420/01, 5 febbraio 2008; *Bannikova c. Russia*, n. 18757/06, 4 febbraio 2011; *Sandu c. Repubblica di Moldavia*, n. 16463/08, 11 febbraio 2014; *Furcht c. Germania*, n. 54648, 23 ottobre 2014; *Scholer c. Germania*, n. 14212/10, 18 dicembre 2014; *Pătrașcu c. Romania*, n. 7600/09, 14 febbraio 2017; *Tshokhnelidze c. Georgia*, n. 31536/07, 28 giugno 2018. Per la giurisprudenza domestica sulla *inutilizzabilità* degli elementi di prova raccolti con la provocazione v. Sez. III, 3 giugno 2008, in *C.E.D. Cass.*, n. 240269; Sez. III, 3 maggio 2011, *ivi*, n. 17199; Sez. III, 9 settembre 2012, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3564, fatta eccezione per quanto appreso attraverso il sequestro probatorio (in questo senso Sez. III, 16 settembre 2013, n. 37805, *ivi*, n. 257675; Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51678, *ivi*, n. 261449).

⁷⁸ Sulla riformulazione dell'art. 9 L. n. 146/2006 ad opera dell'art. 1, comma 8, L. n. 3/2019 v. BARROCU (2019), p. 638 s.; IELO (2019); FRAGASSO (2019); MANICCIA (2019), p. 2369 ss. Nonché, con particolare attenzione alle ricadute processuali e, segnatamente, alla più che discutibile ammissibilità della testimonianza dell'agente sotto copertura sulle dichiarazioni a costui rese dall'indagato nell'inconsapevolezza del ruolo da questi effettivamente svolto, si veda, da ultimo, DINACCI (2020), in part. pp. 23 s. Prima della approvazione della legge cfr. i rilievi critici di SCEVI (2019); CANTONE e GATTA (2018); PULITANO (2018). Ulteriori riferimenti in PADOVANI (2018), p. 4 s.; MONGILLO (2019), p. 252 s.; MASULLO (2019), p. 1282 ss.

al contrario, chiedendo al privato il pagamento di una tangente dopo aver simulato di essere l'*intraneus*, non potrà sottrarsi alla responsabilità penale facendosi scudo con l'art. 323 *ter* c.p..

3. Un ausilio “indiretto” alla fruttuosità della collaborazione dalla prevalente interpretazione della qualifica processuale del denunziante “archiviato”.

La natura squisitamente *probatoria* dell'apporto richiesto al collaborante impone di interrogarsi sulla veste processuale da questi rivestita una volta che abbia presentato una denuncia corredata da quei segni distintivi necessari affinché ad essa segua, sul piano sostanziale, la declaratoria di non punibilità.

Non essendo revocabile in dubbio che il Pubblico Ministero, in ossequio al principio costituzionale di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sia tenuto ad iscrivere il denunziante nel registro delle notizie di reato, al pari – o piuttosto a maggior ragione – di quanto avviene in presenza di una scriminante, questi, in prima battuta, assume la qualifica di *indagato*, non potendosi immaginare che si possa riservare ad una fase così anticipata la valutazione sulla ricorrenza o meno degli estremi per l'applicazione dell'esimente.

E qualora, nonostante «il percorso ad ostacoli disegnato dal 323 *ter* c.p.»⁷⁹, la condotta delatoria si riveli capace di superare il vaglio dell'inquirente risolvendosi in un decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, v'è da chiedersi in che modo venga veicolato nel processo quanto abbia formato oggetto della denuncia.

Non è indifferente infatti, ai fini processuali, che il collaborante destinatario di un provvedimento di archiviazione venga sentito, nel contraddittorio delle parti, come *testimone*, sia esso comune o “assistito”, o piuttosto come *coindagato* nel medesimo reato o *indagato* in un *procedimento connesso*, ai sensi dell'art. 12, lett. a) c.p.p..

La questione è nota ed anche risalente: in assenza di una menzione espressa, contenuta all'art. 197 c.p.p., del provvedimento di archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere quali pronunzie idonee ad escludere l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, la dottrina largamente prevalente è da tempo orientata nel senso di escludere che i relativi destinatari, stante la preclara *non definitività* degli esiti processuali che li riguardano, possano rendere testimonianza, con la conseguenza di essere ascoltati secondo le modalità dell'esame previste dall'art. 210 c.p.p.⁸⁰. Il che equivale a dire, in poche parole, diritto al silenzio ed insussistenza dell'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità.

Dopo alcune ordinanze della Corte costituzionale⁸¹ – da cui pareva che la tesi, sino ad allora del tutto maggioritaria, dell'*incompatibilità* a testimoniare dell'"archiviato" avesse trovato autorevole riscontro, ancorché si fosse avvertita la necessità di evidenziare l'estrema varietà delle situazioni che possono condurre all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato – le Sezioni unite⁸² hanno risolto il contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni semplici optando per l'indirizzo opposto e, perciò, affermando che l'indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c) c.p.p. o per reato probatoriamente collegato (art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.), nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione, deve essere sentito come *testimone comune*⁸³.

L'incedere argomentativo, non poco articolato e che qui ci si limita a riportare soltanto

⁷⁹ L'espressione è mutuata da FIORE (2020), p. 9.

⁸⁰ Tra gli altri v. AMODIO (2001), p. 3587 s.; BRICCHETTI (2001), p. 1277; CONTI (2001), p. 292; MOROSINI (2001), p. 315; CARCANO e MANZONI (2001), p. 19 s.; APRILE e SILVESTRI (2002), p. 225 s.; D'ANDRIA (2002), p. 856; DANIELE (2005), p. 719; FERRUA (2005), p. 176; BARGIS (2009), p. 1103. In senso opposto FANULI e LAURINO (2002), p. 3943; DI MARTINO (2002), p. 1037.

⁸¹ Corte cost., 12 novembre 2002, n. 452, in *Giur. cost.*, 2002, p. 3728; Corte cost., 27 marzo 2003, n. 76, in *Guida dir.*, 2003, n. 17, p. 52, con nota di BRICCHETTI (2003), p. 2097.

⁸² Sez. un., 17 dicembre 2009, n. 12067, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2583 s.

⁸³ Per la precisione, il quesito posto all'attenzione del supremo Collegio era duplice, intersecandosi quello richiamato nel testo con l'altro relativo all'ipotesi in cui un medesimo soggetto cumuli su di sé la qualifica di persona offesa e di imputato in un procedimento *connesso teleologicamente o probatoriamente collegato*. Stante l'interazione, derivante dalla avvenuta riformulazione dell'art. 371, comma 2, lett. b), ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, con l'art. 197, lett. b) c.p.p., gli imputati tra loro collegati per essere i reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre possono essere escussi come *testimoni assistiti* in forza dell'art. 197 *bis* c.p.p. soltanto se, previo avvertimento a questi rivolto ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p., rendono dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri o se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

nei suoi passaggi più significativi, ruota attorno alla considerazione secondo cui il diritto al silenzio, espressione del principio del *nemo tenetur se detegere* e corollario essenziale del diritto di difesa, postula necessariamente un'accusa cristallizzata nell'imputazione e perseguita attraverso l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Quando, viceversa, ogni immanenza procedimentale nei confronti di quel soggetto risulti cessata per l'intervento, *medio tempore*, di una pronuncia di archiviazione, quelle esigenze difensive che stanno alla base della prevista incompatibilità a testimoniare non potrebbero più essere validamente invocate, anche perché eventuali pregiudizi che dovessero attingere il dichiarante nella nuova veste processuale da questi assunta potrebbero essere adeguatamente evitati ricorrendo agli art. 63, comma 1 (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti) e 198, comma 2. c.p.p. (c.d. privilegio contro l'autoincriminazione).

D'altra parte, la più volte evocata inidoneità del provvedimento di archiviazione ad ingenerare quella situazione di stabilità processuale pari a quella di una sentenza (di assoluzione) irrevocabile viene degradata dal Supremo consesso a una *mera eventualità*, sostanzialmente assimilabile, per non dire probabilisticamente inferiore, a quella della possibile apertura (anziché ri-apertura, ai sensi dell'art. 414 c.p.p.) delle indagini nei confronti di qualsiasi altro soggetto e, dunque, come tale incapace di avversare una lettura restrittiva del regime di cui agli artt. 197 e 197 *bis* c.p.p. derogatorio alla regola generale contenuta all'art. 196, comma 1, c.p.p.

Il *revirement* compiuto dalle Sezioni unite rispetto all'elaborazione giurisprudenziale precedente non è stato smentito: la Suprema Corte ha, in questi anni, convalidato l'indirizzo ermeneutico patrocinato dalla sentenza del 2009⁸⁴, escludendo che l'indagato-archiviato debba essere sentito nelle forme indicate dall'art. 210, comma 6, c.p.p., non essendo costui tecnicamente (più) un indagato, anche a prescindere dalla controversa estensione della disciplina prevista per l'imputato anche a quest'ultimo in forza della disposizione equiparatoria contenuta all'art. 61 c.p.p.

Per quanto non sia questa la sede in cui approfondire la questione nei termini in cui sarebbe necessario, v'è quanto meno da segnalare come la soluzione prospettata dalle Sezioni unite non abbia mancato di suscitare riserve, essendo stato rilevato come sia alquanto opinabile contrapporre l'archiviazione all'esercizio dell'azione penale, perché è caso mai la *richiesta* di archiviazione, in quanto anch'essa proveniente dall'organo inquirente, l'alternativa alla formulazione dell'imputazione che dà contenuto alla richiesta di rinvio a giudizio. In altre parole, non potendosi fondatamente dubitare che l'archiviazione sia annoverabile, alla stessa stregua delle sentenze di proscioglimento o di condanna, tra i possibili epiloghi del procedimento, è proprio dal confronto con le altre tipologie di provvedimenti definitivi che ne esce rafforzata la convinzione circa la sua instabilità e la sua concreta possibilità di essere rivalutata quale fisiologica conseguenza della «evoluzione probatoria della vicenda processuale»⁸⁵ correlata e nel cui contesto essa ha visto la luce.

Non si mostra, pertanto, affatto convincente l'assimilazione – che invero costituisce il fulcro del ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite – tra chi sia destinatario di un provvedimento di archiviazione ed un *quisque de populo* il cui nome sia potenzialmente iscrivibile nel registro delle notizie di reato, proprio perché, assumendo tale prospettiva, si trascura, a tacer d'altro, che un procedimento connesso o collegato continua ad essere pendente e ben potrebbe far sentire i propri effetti sulla posizione dell'archiviato, ripristinando un legame soltanto provvisoriamente reciso con la *res iudicanda*.

Sullo sfondo della *querelle* interpretativa sta il problema pratico conseguente allo *status* del dichiarante ed al valore probatorio del contributo da questi prestatore all'accertamento del fatto che, nel caso specifico, è quello proveniente da colui che denunci il correo in tempi e con modalità che il Pubblico Ministero abbia valutato con favore.

Ponendosi in scia al diritto vivente si potrebbe ritenere acquisita la prova dell'illecito anche soltanto attraverso la testimonianza del delatore, senza che sia necessario il “conforto” di riscontri “esterni” sull'attendibilità della deposizione. In caso contrario, dall'incompatibilità a testimoniare discende che all'imputato *concorrente* si applichi la disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p.; il che significa che costui viene equiparato al testimone soltanto nelle *formalità* che ne precedono l'assunzione. L'esame deve essere, infatti, richiesto da una delle parti attraverso l'inserimento del nominativo nella lista testimoniale di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p.

⁸⁴ Cfr., in proposito, Sez. II, 9 gennaio 2015, n. 4123, in *C.E.D. Cass.*, n. 262367;

⁸⁵ In questi termini CONTI (2010), p. 2605.

previa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame o disposto dal giudice nel caso indicato dall'art. 195 c.p.p. e, una volta citato, è obbligato a presentarsi, pena altrimenti il suo accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica (art. 210, commi 1 e 2, c.p.p.). Per tutto il resto vigono le stesse garanzie riservate all'imputato, ovvero l'assistenza di un difensore di fiducia o, in mancanza, di uno d'ufficio; la facoltà di non rispondere, con la sola eccezione relativa alla declinazione delle proprie generalità, anche quando la domanda non rivesta alcun significato autoincriminante; l'insussistenza dell'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità nel caso in cui questi decida invece di rispondere (art. 210, commi 3 e 4, c.p.p.). In ogni caso – ed è ciò che concretamente segna la distanza rispetto a chi depone in qualità di testimone – le dichiarazioni rese dovranno essere «valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, comma 3, c.p.p.).

Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di armonizzazione tra il riconoscimento della dignità di prova al sapere del coimputato e la generale diffidenza che si accompagna alle parole di chi abbia un interesse all'epilogo della vicenda giudiziaria, in quanto coinvolto nella commissione del fatto oggetto di giudizio. In parziale attenuazione al principio del libero convincimento del giudice, qualora il dichiarante non sia un testimone ma un concorrente nel medesimo reato o un imputato in un procedimento connesso o collegato, è possibile apprezzarne il contributo in ordine alla responsabilità di terzi soltanto «in presenza di ulteriori elementi conoscitivi tali da confermar[ne] l'attendibilità»⁸⁶.

Più precisamente, affinché la c.d. *chiamata in correità* consegna al processo un risultato probatorio utile ad orientare il convincimento del giudice, è richiesto che essa si conformi a quei parametri ermeneutici da tempo enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e che si sviluppino lungo una sequenza *trifasica*, concettualmente e logicamente “scomponibile” ma prasseologicamente unitaria, giacché caratterizzata da snodi tra loro interferenti e che si influenzano l'un l'altro, come è naturale che sia dinanzi ad una fonte di prova avente natura dichiarativa.

Infatti, mentre la prima fase ha ad oggetto il giudizio sulla *credibilità soggettiva* del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo vissuto sino a quel momento e dai suoi rapporti con il chiamato, nella seconda si procederà a valutare l'*attendibilità intrinseca* della chiamata effettuata dal proपालante alla luce dei criteri della *precisione*, della *coerenza interna*, della *spontaneità* e della *costanza* delle sue dichiarazioni, esaurendosi così il c.d. *riscontro interno o intrinseco*.

Per dare, poi, attuazione al disposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. si apre un'ulteriore ed ultima fase, nella quale la riconosciuta attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo che su quello oggettivo, delle dichiarazioni del coimputato deve essere corroborata da elementi esterni, a valenza *individualizzante*, funzionali ad attestarne la veridicità, derivandone capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto di reato a colui al quale dette proपालazioni si riferiscono (c.d. *riscontro esterno o estrinseco*)⁸⁷. Peraltro, stante la genericità della formula di legge, che si limita ad evocare «altri» elementi di prova senza precisarne né tipologia né oggetto, si ritiene che nulla osti a farvi rientrare, accanto alle prove storiche dirette, anche ogni altro dato probatorio, sia esso rappresentativo che logico, che possa essere utilizzato quale fondamento dell'inferenza giudiziale e che sia idoneo, sul piano della consequenzialità logica, a convalidare il mezzo di prova bisognoso di conferma giurisdizionale.

Come si intuisce, il grado di “agibilità” della condotta collaborativa passa anche attraverso l'individuazione della *qualifica processuale* rivestita dal dichiarante che, se escusso come testimone – in linea con quanto sostenuto, sia pure in modo non del tutto persuasivo, dalla giurisprudenza – potrà prospettare al giudice la propria ricostruzione dei fatti, legittimandolo a decidere in conformità senza bisogno di reperire elementi ulteriori, che la accreditino sul piano probatorio.

⁸⁶ Cfr. DANIELE (2009), p. 121.

⁸⁷ In tal senso, tra le tante, a partire dalle Sez. un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in *C.E.D. Cass.*, n. 192465, a cui hanno fatto seguito Sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804, *ivi*, n. 255145, cfr., dalle più recenti, Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 9902, *ivi*, n. ; Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 31205, *ivi*, n. 27979; Sez. I, 18 giugno 2019, n. 34413, *ivi*, n. 276676; Sez. I, 4 dicembre 2017, n. 586, *ivi*, n. 272037; Sez. I, 2 dicembre 2016, n. 13844, *ivi*, n. 270367; Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 22633, *ivi*, n. 262348; Sez. I, 17 maggio 2011, n. 19759, *ivi*, n. 250244; Sez. I, 13 marzo 2007, n. 11599, *ivi*, n. 236151.

4.

Qualche rapsodica notazione conclusiva.

Come si anticipava, una breve nota conclusiva sui rapporti tra la causa di non punibilità e le finalità della pena.

Non è in discussione che la valorizzazione del contegno *post delictum* in una prospettiva premiale si ponga in tensione con una visione rigidamente (vetero) *retributiva* della pena, di ispirazione kantiana, secondo cui al male causato dalla commissione del reato non potrebbe che seguire la pena, in quanto esigenza etica profonda ed insopprimibile della coscienza umana, dettata da un imperativo categorico che è sufficiente a giustificarla, senza bisogno di ricercare qualsiasi altra utilità sociale esterna. In realtà, in uno Stato laico di diritto, ciò che assicura effettività alla politica criminale, sia essa perseguita attraverso norme incriminatrici che mediante norme di favore, non è la (ri) affermazione di un ideale di giustizia violato, che si radichi su un'etica retributiva per cui il male non potrebbe essere che compensato con il male, ma il vantaggio che la collettività tragga da qualsiasi misura che si orienti alla *tutela* del bene che il reato mira, viceversa, ad offendere.

Del pari innegabile che anche premialità e *prevenzione generale negativa* mediante *intimidazione* possano entrare in fibrillazione, non essendo implausibile che la prima ingeneri nel reo una sorta di contropinta all'inibizione al delitto in ragione della consapevolezza dell'esistenza di un'esenzione da pena da comportamento postumo, che potrebbe, altresì, vanificare l'efficacia della sanzione sotto il profilo del rafforzamento della coscienza giuridico-morale dei consociati. Ma si tratta di obiezione che coglie soltanto parzialmente nel segno, poiché fattispecie collaborative a carattere *bivalente* – che coniugano, cioè, profili di ausilio processuale ad elementi anche soltanto parzialmente attinenti all'*offensività*⁸⁸ – riescono, a nostro avviso, a sottrarsi ad un giudizio di *disfunzionalità* rispetto alla finalità generalpreventiva. Infatti, pur mettendo a nudo la sostanziale inadeguatezza dei meccanismi coercitivi statali a contrastare certe tipologie di reati, non sembrano, tuttavia, in grado di svilire la forza intimidatrice della reazione punitiva, che potrà trovare sfogo nei confronti dei rei *non collaboranti* e si rivelerà per di più assistita da una capacità di penetrazione sensibilmente maggiore di quanto sarebbe stato se avesse infine prevalso un altrimenti generalizzato ed inviolabile silenzio omertoso.

Ma è sul versante della *specialprevenzione* che si registrano i più significativi momenti di frizione, plasticamente segnalati dalla ondivaga scelta tra *volontarietà* e *spontaneità* della delazione. Abbiamo già avuto modo di osservare come, nel caso che ci occupa, il testuale riferimento alla prima appaia, nella sostanza, smentito dalla serrata concorrenza di fattori condizionanti che imbrigliano l'operatività dell'istituto, tra cui, in particolare, l'inverosimile distanza tra denuncia e fatto e l'ignoranza della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, che non è difficile preconizzare siano in grado di comprometterne le potenzialità applicative espropriandolo della propria dimensione *in action* in favore di quella soltanto *in the book*.

Proprio per ovviare ad un inconveniente nient'affatto trascurabile si potrebbe più approfonditamente riflettere sulla relazione, per certi versi fuorviante, tra la respiscenza del reo o, comunque, tra la valorizzazione del profilo personologico tratteggiato dalle motivazioni che lo hanno indotto a tornare sui propri passi rendendo possibile l'emersione di un fatto realisticamente destinato a rimanere nell'ombra e la (non) punibilità nella *teoria generale del reato*. Ciò che si intende dire è che, se si adotta una prospettiva *oggettivistica* del diritto penale quale strumento di tutela di beni giuridici, non sembra inconcepibile una *non punibilità* che, sebbene deprivata di contrassegni soggettivistici, sia capace di assicurare, anche *in extremis*, la reintegrazione di interessi non irrimediabilmente pregiudicati o, nel contempo o in alternativa, renda possibile l'irrogazione della pena nei confronti di chi abbia inteso assecondare fino in fondo il proprio disegno criminoso senza far tesoro delle opportunità, in termini di esonero dalla sanzione penale, prospettategli dall'ordinamento.

In fin dei conti è grazie al contenuto della delazione e non certo alle ragioni che spingono il soggetto a disvelarsi che lo Stato può conseguire l'obiettivo che si prefigge; ma se si vuole davvero raggiungere quel risultato non si può che costruire una politica criminale che recuperi credibilità ed efficienza nella repressione di fenomeni tanto radicati da non poter essere stirpati con una oramai logora riproposizione del principio del *nullum crimen sine poena* né, parimenti, confidando nella estemporanea "redenzione" dei consociati, di nuovo protesi verso una rettitudine soltanto temporaneamente smarrita.

⁸⁸ Cfr., in proposito, DOMINIONI (1983), p. 173 s.; FLORA (1984), p. 101 ss.

Bibliografia

- AA.VV. (1994): “Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento di partiti”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, III
- ALBERICO, Andrea (2020): “Non punibilità per collaborazione processuale nei delitti di corruzione”, *Archivio penale Web*, n. 1
- ALESSANDRI, Alberto (2013): “I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano: linee generali di riforma”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 3
- ALVINO, Francesco (2019): “Collaborazione e impunità nei reati contro la pubblica amministrazione: l’inedita causa di non punibilità di cui all’art. 323 *ter* c.p.”, *www.magistraturaindipendente.it*, 5 marzo 2019,
- AMODIO, Ennio (2001): “Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità sul fatto altrui”, *Cassazione penale*
- APRILE, Ercole e SILVESTRI, Pietro (2002): *La formazione della prova penale dopo le leggi sulle indagini difensive e sul “giusto processo”* (Milano, Giuffrè)
- BALBI, Giuliano (2012): “Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, nn. 3-4
- BARGIS, Marta (2009): “Testimonianza”, *Enciclopedia del diritto, Annali*, II (Milano, Giuffrè)
- BARROCU, Giovanni (2019): “I profili processuali delle operazioni sotto copertura nella normativa anticorruzione: altre nubi in un cielo in tempesta?”, *Diritto penale e processo*
- BARTOLI, Roberto (2013): “Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo”, *Diritto penale e processo*
- BARTOLO, Pasquale (2015): “L’art. 319-*quater* e i “nuovi” reati di “induzione indebita” e di “corruzione indotta””, *Archivio penale Web*, n. 2
- BELLAGAMBA, Filippo (2016): “Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari: tra buone intenzioni ed imperfezioni tecniche”, *Diritto penale e processo*
- BELLAGAMBA, Filippo (2017): *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato* (Torino, Giappichelli)
- BENUSSI, Carlo (2013): “I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali”, in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio: *Trattato di diritto penale, Parte speciale* (Padova, Cedam)
- BENUSSI, Carlo (2015): “Alcune note sulla nuova attenuante del secondo comma dell’art. 323 *bis* c.p.”, *www.penalecontemporaneo.it*, 26 giugno 2015
- BRICCHETTI, Renato (2001): “Le figure soggettive della legge sul giusto processo”, *Diritto penale e processo*
- BRICCHETTI, Renato (2003): “L’eventualità di una riapertura delle indagini non basta a giustificare il diverso trattamento”, *Guida al diritto* n. 17
- BRUNELLI, David (2012): “Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione”, *www.federalismi.it*, 5 dicembre 2012
- BRUNELLI, David (2019): *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato* (Torino, Giappichelli)
- CAIANI, Luigi (1958): “Analogia (Teoria generale)”, *Enciclopedia del diritto*, II (Milano, Giuffrè)

- CAMAIONI, Salvatore (2015): “Induzione indebita: un problema in più nel contrasto alla pubblica prevaricazione”, *www.penalecontemporaneo.it*, 26 maggio 2015
- CAMON, Alberto (2018): “Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura”, *Archivio penale*, n. 3
- CANTONE, Raffaele e GATTA, Gian Luigi (2018): “A proposito del ricorso all’agente provocatore per contrastare la corruzione”, *www.penalecontemporaneo.it*, 22 febbraio 2018
- CANTONE, Raffaele e MILONE, Alessandro (2019): “Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323 *ter* c.p.”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 6
- CARCANO, Domenico, MANZIONE, Domenico (2001): *Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63*, (Milano, Giuffrè)
- CAVALLINI, Stefano (2020): “La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 3
- CINGARI, Francesco (2013): “La corruzione per l’esercizio della funzione”, in MATTARELLA, Bernardo Giorgio e PELISSERO, Marco (a cura di): *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli)
- CINGARI, Francesco (2019a): “La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito”, *Diritto penale e processo*
- CINGARI, Francesco (2019b): “Sull’ennesima riforma del sistema penale anticorruzione”, *www.legislazionepenale.eu*, 1 agosto 2019
- CISTERNA, Alberto (2019): “Beneficio impunità: confessione spontanea e senza avvertimenti”, *Guida al diritto*, n. 7
- CONSULICH, Federico (2015): “Millantato credito e traffico di influenze illecite”, in GROSSO Carlo Federico e PELISSERO Marco (a cura di): *Reati contro la pubblica amministrazione* (Milano, Giuffrè)
- CONTI, Carlotta (2001): “La riduzione dell’incompatibilità a testimoniare (art. 197 c.p.p.)”, in TONINI, Paolo (a cura di): *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e sulla valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)* (Padova, Cedam)
- CONTI, Carlotta (2010): “Le Sezioni unite ed il silenzio della Sfinge: dopo l’archiviazione l’ex indagato è testimone comune”, *Cassazione penale*
- D’ANDRIA, Mario (2002): “Le nuove qualifiche soggettive create dalla l. n. 63 del 2001 e la riforma dell’art. 64 c.p.p.”, *Cassazione penale*
- DANIELE, Marcello (2005): “Lacune della disciplina sulla testimonianza assistita”, *Cassazione penale*
- DANIELE, Marcello (2009): *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova* (Torino, Giappichelli)
- DE FRANCESCO, Giovannangelo (2018): *Principi, reato, forme di manifestazione* (Torino, Giappichelli)
- DEL GAUDIO, Marco (2000): “Corruzione”, *Digesto discipline penalistiche – Aggiornamento* (Torino, Utet Giuridica)
- DELITALA, Giacomo (1936): “Analogia *in bonam partem*”, *Rivista italiana di diritto penale*
- DI MARTINO, Corrada (2002): “L’incompatibilità a testimoniare: problemi vecchi e nuovi”, *Indice penale*

DI NICOLA, Vito (2019): “Pagamento del debito tributario ed il regime delle circostanze del reato”, in SCARCELLA, Alessio (a cura di): *La disciplina penale in materia di imposte dirette e di I.v.a.* (Torino, Giappichelli)

DINACCI, Filippo Raffaele (2020): “L’agente sotto copertura e reati contro la pubblica amministrazione: nuovi difetti e vecchi vizi”, *Archivio penale Web*, n. 1

DOMENICONI, Giovanni (2016): “Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, *www.penalecontemporaneo.it*, 21 gennaio 2016

DOMINIONI, Oreste (1983): “Diritto premiale e processo penale”, in AA.VV.: *Diritto premiale e sistema penale. Atti del settimo simposio di studi di diritto e procedura penali (Como, 26-27 giugno 1981)* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2014): “Il cor(reo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012”, *Cassazione penale*

FANULI, Giuseppe Luigi e LAURINO, Andrea (2002): “Incompatibilità a testimoniare e archiviazione dopo la legge sul c.d. giusto processo”, *Cassazione penale*

FASANI Francesco (2019): “La nuova causa di non punibilità per il “pentito di corruzione”, in ORLANDI, RENZO, e SEMINARA, Sergio (a cura di): *Una nuova legge contro la corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3* (Torino, Giappichelli)

FERRUA, Paolo (2005): *Il “giusto processo”* (Bologna, Zanichelli)

FIANDACA, Giovanni (1998): “Legge penale e corruzione”, *il Foro italiano*

FIORE, Stefano (2020): “Tracce di distopia legislativa nella “spazzacorrotti”. Funzioni simboliche e deterrenza “latente” nell’uso della non punibilità”, *www.lalegislationepenale.eu*, 18 giugno 2020

FLICK, Giovanni Maria (1994): “Come uscire da Tangentopoli: ritorno al futuro o cronizzazione dell’emergenza?”, *Diritto penale dell’economia- Rivista trimestrale*

FLORA, Giovanni (1984): *Il ravvedimento del concorrente* (Padova, Cedam)

FORNASARI, Gabriele (2012): “Il significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze “minori” su altri delitti contro la p.a.)”, *Giurisprudenza italiana*

FORTI, Gabrio (2012): “Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, nn. 3-4

FRAGASSO, Beatrice (2019): “L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dalle Corti americane, un freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca”, *www.penalecontemporaneo.it*, 5 marzo 2019;

FUX, Andrea (2016): “La claudicante palingenesi della concussione e le problematiche strutturali dell’induzione indebita”, *Cassazione penale*

GAMBARDELLA, Marco (2013): “Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “impropria””, *Archivio penale*

GAMBARDELLA, Marco (2014): “La linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del “danno ingiusto” e “vantaggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali”, *Cassazione penale*

GARGANI, Alberto (2013): “La riformulazione dell’art. 318 c.p.: la corruzione per l’esercizio della funzione”, *La Legislazione penale*

GATTA, Gian Luigi (2014): “Dalle Sezioni unite il criterio per distinguere concussione e induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs prospettazione di un vantaggio indebitato”, *www.penalecontemporaneo.it*, 17 marzo 2014.

GIUNTA, Fausto (2013): “Prima lettura della legge anticorruzione”, *Giustizia penale*, II

GOMEZ TOMILLO, Manuel (2011): *Comentarios al código penal* (Valladolid, Lex Nova)

GROSSO, Carlo Federico (1994): “L’iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il progetto anticorruzione di manipulite tra utopia punitiva e suggestione premiale”, *Cassazione penale*

GROSSO, Carlo Federico (2013): “Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione in tema di modifiche al codice penale”, in MATTARELLA, Bernardo Giorgio e PELISSERO, Marco (a cura di): *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli)

IELO, Paolo (2019): “L’agente sotto copertura per i reati di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e passive”, *www.penalecontemporaneo.it*, 5 marzo 2019

INGRASSIA, Alex (2017): “Circostanze e cause di non punibilità. La *voluntary disclosure*”, in BRICCHETTI, Renato e VENEZIANI, Paolo (a cura di): *I reati tributari*, (Torino, Giappichelli)

LANZI, Alessio e ALDROVANDI, Paolo (2017): *Diritto penale tributario* (Milano, Giappichelli)

LEONCINI, Isabella (2006): *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti* (Milano, Giuffrè)

MAGRO, Maria Beatrice (2014): “Ai confini tra tentata induzione indebita ed istigazione alla corruzione: riflessioni a margine di un caso di induzione indebita del pubblico ufficiale non accolta”, *Cassazione penale*

MAIELO, Nicola Maria (2019): “L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma”, *Archivio penale Web*, n. 1

MANES, Vittorio (2018): “La corruzione senza tipicità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*

MANICCIA, Alessia (2019): “L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: i tratti confusi della riforma anticorruzione”, *Cassazione penale*

MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli (2014): *Las excusas absolutorias en Derecho Español: doctrina y jurisprudencia* (Valencia, Tirant Lo Blanch)

MANTOVANI, Fernando (2020): *Diritto penale, Parte generale* (Milano, Cedam)

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (2019): *Manuale di diritto penale, Parte generale* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

MARRA, Gabriele (1998a): “Il delitto di corruzione tra modernità (empirica) e tradizione (dogmatica): problemi interpretativi e prospettive di riforma”, *Diritto penale dell’economia - Rivista trimestrale*

MARRA, Gabriele (1998b): “Corruzione: norma a più fattispecie o disposizione a più norme?”, *Cassazione penale*

MASULLO, Maria Novella (2019): “L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali e investigativi”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*

MERENDA, Ilaria (2013): “Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi”, *www.penalecontemporaneo.it*, 13 febbraio 2013

MOCCIA, Sergio (1996): “Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da Tangentopoli”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*

MONGILLO, Vincenzo (2015): “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, in CANESTRARI, Stefano, CORNACCHIA, Luigi e DE SIMONE, Giulio (a cura di): *Manuale di diritto penale, Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea*, (Bologna, il Mulino),

MONGILLO, Vincenzo (2019): “La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 5

MORALES PRATS, Fermin y RODRIGUEZ PUERTA, Maria Josè (2009): “Comento a Lib. II, Tit. XIX, Cap. V – Nuevo código penal”, in QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (editor): *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal* (Navarra, Thomson Reuters Aranzadi)

MOROSINI, Piergiorgio (2001): “Il “testimone assistito” tra esigenze del contraddittorio e tutela contro l’autoincriminazione”, in TONINI, Paolo (a cura di): *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e sulla valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)* (Padova, Cedam)

MUIESAN, Tommaso (2019): “La nuova causa di non punibilità nei delitti contro la pubblica amministrazione: al nemico che fugge ponti d’oro”, *www.disCrimen.it.*, 14 marzo 2019

MUÑOZ CONDE, Francisco, (2010): *Derecho Penal. Parte especial* (Valencia, Tirant lo blanch libros)

MUSCO, Enzo e ARDITO, Francesco (2016): *Diritto penale tributario* (Bologna, Zanichelli)

NOTARO, Laura (2020): “La causa di non punibilità del denunciante in materia di delitti contro la P.A: vecchi e nuovi problemi in tema di legislazione premiale e collaborazione processuale di fronte all’espansione del paradigma emergenziale”, *www.legislazionepenale.eu*, 24 novembre 2020

PADOVANI, Tullio (1986): “Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*

PADOVANI, Tullio (2012a): “Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione”, *Archivio penale*, n. 3

PADOVANI, Tullio (2012b): “La messa “a libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria”, *Guida al diritto*, n. 48

PADOVANI, Tullio (2018): “La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma”, *Archivio penale Web*, n. 3

PADOVANI, Tullio (2019): *Diritto penale* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

PAGLIARO, Antonio (1997): “La fattispecie di corruzione come legge mista alternativa”, *Diritto penale e processo*

PALAZZO, Francesco Carlo (1979): *Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie* (Milano, Cedam)

PALAZZO, Francesco (2021): *Corso di diritto penale, Parte generale* (Torino, Giappichelli)

PANTANELLA, Andrea (2018): “Il tentativo del reato di cui all’art. 319-*quater* c.p.”, *Cassazione penale*

PELISSERO, Marco (2015): “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, in GROSSO, Carlo Federico e PELISSERO, Marco (a cura di): *Reati contro la pubblica amministrazione* (Milano, Giuffrè)

PELISSERO, Marco (2021): “I delitti contro la pubblica amministrazione”, in BARTOLI, Roberto, PELISSERO, Marco e SEMINARA, Sergio: *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale* (Torino, Giappichelli)

- PIVA, Daniele (2013): *Premesse ad un'indagine sull' "induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato* (Napoli, Jovene)
- PLANTAMURA, Vito (2012): "La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione", *Diritto penale dell'economia – Rivista trimestrale*
- PONTEPRINO, Gabriele (2019): "La nuova "versione" del traffico di influenze illecite: luci e ombre della riforma "spazzacorrotti"", *Sistema penale*, n. 12
- PULITANÒ, Domenico (2012): "La novella in materia di corruzione, in La legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190)", *Supplemento a Cassazione penale*, n. 11
- PULITANÒ, Domenico (2017): *Diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- PULITANÒ, Domenico (2018): "Agente provocatore per il contrasto alla corruzione?", *Giurisprudenza penale Web*, n. 3.
- RAMACCI, Fabrizio (2017): *Corso di diritto penale* (a cura di GUERRINI, Roberto) (Torino, Giappichelli)
- RAMPIONI, Roberto (2013): "Concussione e corruzione: il nuovo assetto sistematico e le sue conseguenze applicative", in CINGARI, Francesco (a cura di): *Corruzione: strategie di contrasto* (Firenze, Firenze University Press)
- RAPELLA, Giacomo (2018): "Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confisca "allargata" in caso di delitto tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91", *www.penalecontemporaneo.it*, 16 ottobre 2018
- RIPPA, Fabrizio (2020): "Dalla concussione alla corruzione, passando per l'induzione indebita a dare o promettere utilità. La strada si interrompe a "mezza via"", *Archivio penale Web*, n.1
- RIZZO, Carmelo (2019): "La "spazzafaccendieri" della "spazzacorrotti". Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite", *Archivio penale Web*, n. 1
- ROMANO, Mario (2015): *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche (Artt. 336-360 cod. pen.)* (Milano, Giuffrè)
- ROMANO, Mario (2019): *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335 bis cod. pen.* (Milano, Giuffrè)
- RUGA RIVA, Carlo (2002): *Il premio per la collaborazione processuale* (Milano, Giuffrè).
- SCEVI, Paola (2019): "Riflessioni sul ricorso all'agente sotto copertura quale strumento di accertamento della corruzione", *Archivio penale Web*, n. 1
- SEMINARA, Sergio (2012): "La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale", *Diritto penale e processo*
- SEMINARA, Sergio (2013a): "I delitti di concussione e induzione indebita", in MATTARELLA, Bernardo Giorgio e PELISSERO, Marco (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli)
- SEMINARA, Sergio (2013b): "I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita", *Diritto penale e processo – Gli Speciali*
- SEMINARA, Sergio (2014): "Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite", *Diritto penale e processo*
- SEMINARA, Sergio (2017): "sub art. 353 c.p.", in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e ZUCALÀ, Giuseppe (a cura di): *Commentario breve al codice penale* (Milano, Wolters Kluwer)
- SEMINARA, Sergio (2019): "L'autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità alla nozione di "delitto"", *Diritto penale e processo*

SESSA, Antonino (2006): *Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

SEVERINO, Paola (2013): “La nuova legge anticorruzione”, *Diritto penale e processo*

SGUBBI, Filippo (1994): “Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione”, *Diritto penale dell'economia- Rivista trimestrale*

SOANA, Gian Luca (2018): *I reati tributari* (Milano, Giuffrè)

STURZO, Ludovico (2019): “Tra istanze di efficacia e di giustizia: la nuova causa di non punibilità della collaborazione processuale nei delitti contro la P.A”, *Archivio penale Web*, n. 2

VALENTINI, Vico (2013): “Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-corruzione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 2

VALENTINI, Vico (2019): “L'impunità del pattista pentito: un congegno deterrente travestito da premio”, in IASEVOLI, Clelia (a cura di): *La c.d. Legge 'Spazzacorrotti'. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale* (Bari, Cacucci)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>